



**Osservatorio Tributario n. 2/2018**  
**Marzo – Aprile 2018**

**Rassegna di Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b>In evidenza</b>	
	Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70- <i>duodecies</i> , comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972
	<b>Decreto Ministeriale 6 aprile 2018</b>
<b>CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie</b>	Contenzioso tributario – Istanza di rimborso presentata ad un ufficio incompetente – Interrompe la decadenza – Determina la formazione del silenzio-rifiuto
	<b>Cass., sez. trib. 6 marzo 2018, n. 5203</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	Il Decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell'IFRS 9"
	<b>A. GARCEA, ne Il fisco 8/2018</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	Interessi passivi: l'eccedenza di risultato operativo lordo in caso di fusione
	<b>A. TRONCONI, C. ATTARDI, ne Il fisco 8/2018</b>
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale
	<b>Circ. Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E</b>
<b>REGISTRO (Imposta di)</b>	Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza – Norme relative all'abuso di diritto – Applicabilità
	<b>Cass., sez. trib. 26 gennaio 2018, n. 2007</b>
	<b>Cass., sez. trib. 23 febbraio 2018, n. 4590</b>
	<b>Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4407</b>



## PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2018

Decreto 1° marzo 2018 Pag. 1

Decreto Ministeriale 6 aprile 2018 “ 1

### ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Comunicazione Facta – Trasmissione.  
**Prov. Agenzia delle entrate 24 aprile 2018.** “ 2

Accertamento – Atto di annullamento in autotutela – Legittimo affidamento – Non sussiste per mancata tempestiva impugnazione.  
**Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4614.** “ 2

Accertamento – Interpello per questioni simili – Non può costituire legittimo affidamento per il terzo.  
**Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9719.** “ 2

Accertamento – Decadenza dei termini di accertamento – Decorrenza.  
**Cass., sez. trib. 24 aprile 2018, n. 9993.** “ 3

### ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Il regime della *exit tax* si applica ai conferimenti di stabile organizzazione estera”, di **G. FORT.** “ 3

“Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità”, di **P. VALENTE.** “ 4

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agevolazioni – Mancato riconoscimento di un’agevolazione – Circolari e risoluzioni – Nessun legittimo affidamento.  
**Cass., sez. trib. 30 gennaio 2018, n. 2223.** “ 5

### VIOLAZIONI E SANZIONI

Violazioni e sanzioni – Omessi versamenti – Compensazione oltre il limite stabilito – Successivo aumento – Credito compensabile.  
**Comm. trib. reg. di Trieste, 19 ottobre 2017, n. 192/3/17.** “ 6

### CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie

Contenzioso tributario – Interpello disapplicativo di norme antielusive – Diniego della direzione regionale – Impugnazione – Ammissibilità.  
**Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3775.** “ 6

Contenzioso tributario – Istanza di rimborso presentata ad un ufficio incompetente – Interrompe la decadenza – Determina la formazione del silenzio-rifiuto.  
**Cass., sez. trib. 6 marzo 2018, n. 5203.** “ 7

## ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“Utili provenienti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: ristabilita l’equità” di <b>G. ASCOLI</b> e <b>M. PELLECCIA</b> .	Pag. 7
“Nuovo regime fiscale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali”, di <b>S. SANNA</b> .	“ 8
“Utili da partecipazione al <i>restyling</i> con qualche criticità” di <b>L. MIELE</b> .	“ 8

## FONDI PENSIONE

Fondi pensione integrativi – Natura previdenziale del trattamento pensionistico erogato – Inapplicabilità del divieto di cumulo di rivalutazione e interessi. <b>Cass., SS.UU. 20 marzo 2018, n. 6928.</b>	“ 9
--	-----

## IRES

“Riallineamento delle partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia”, di <b>F. ALBANO</b> e <b>A. VERGATI</b> .	“ 10
“La fiscalità degli strumenti di <i>equity</i> è “trasversale””, di <b>A. DE MAURO</b> .	“ 10
“Alcuni spunti di riflessione in merito alla problematica dell’esterovestizione”, di <b>S. FURIAN</b> e <b>F. GALLIO</b> .	“ 11
“Il regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell’articolo 109 del TUIR”, di <b>R. VALACCA</b> .	“ 12
IRES – <i>Transfer pricing</i> – Onere della prova a carico del contribuente. <b>Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9673.</b>	“ 13

## REDDITI DI CAPITALE

“Gli aspetti operativi dei PIR chiariti dall’Agenzia delle entrate e le problematiche ancora aperte”, di <b>S. CAPILUPI</b> .	“ 13
--	------

## REDDITI DI IMPRESA

“Strumenti finanziari e ricavi da contratti con clienti: i decreti di coordinamento fiscale per i soggetti <i>IAS Adopter</i> ”, di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>E. RIBACCHI</b> .	“ 14
“Il Decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell’IFRS 9”, di <b>A. GARCEA</b> .	“ 16
L’ <i>endorsement</i> dell’IFRS 9: conseguenze sulla PEX e riclassificazione”, di <b>V. RUSSO</b> .	“ 18
“Interessi passivi: l’eccedenza di risultato operativo lordo in caso di fusione”, di <b>A. TRONCONI</b> e <b>C. ATTARDI</b> .	“ 20

Redditi di impresa – Deduzione del reddito – Principio generale di imputazione – Esercizio di competenza – Configurabilità – Emersione del reddito in un momento successivo – Imputazione all’esercizio precedente – Necessità – Componenti negativi del reddito – Regole su imputazione temporale – inderogabilità – Costi per prestazioni di servizio – momento in cui viene emessa la fattura – Irrilevanza.

**Cass., sez. trib. 18 ottobre 2017, n. 24547.**

**Pag. 21**

Redditi di impresa – Cessione di azienda – Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente – Plusvalenza patrimoniale – Configurabilità – Tassazione – Legittimità.

**Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3518.**

**“ 21**

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“Estensibilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati”, di **F. PETRUCCI**.

**“ 21**

Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato e *welfare* aziendale – Chiarimenti.

**Circ. Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.**

**“ 22**

### **IVA**

“La stabile organizzazione in Italia “entra” nel gruppo IVA”, di **F. AQUILANTI**.

**“ 24**

“Gruppo IVA: più soggetti, un unico soggetto passivo IVA”, di **S. FICOLA e B. SANTACROCE**.

**“ 25**

“Il gruppo IVA: luci e ombre in attesa del Decreto attuativo”, di **D. MORABITO e G. STANCATI**.

**“ 25**

IVA – Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie in seguito all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.

**Ris. Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, n. 26/E.**

**“ 26**

IVA – Rimborso – Termine di decadenza.

**Corte di Giust. UE, 21 marzo 2018, causa n. C-533/16.**

**“ 27**

IVA – IVA di gruppo – Compensazione delle eccedenze di crediti con debiti di altri partecipanti al gruppo – Prestazione di garanzia – Necessità.

**Comm. trib. reg. di Milano, 9 febbraio 2018, n. 532/9/18.**

**“ 27**

### **REGISTRO (Imposta di)**

“L’efficacia temporale del nuovo art. 20 T.U.R.”, di **A. CARINCI**.

**“ 27**

“L’art. 20 T.U.R., rimosso un feticcio e recuperato l’antidoto antiabuso”, di **M. DAMIANI**.

**“ 28**

“Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’“isolata” cessione totalitaria di partecipazioni: molto rumore per nulla”, di **E. DELLA VALLE**.

**“ 28**

“Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’indebita riqualificazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni d’azienda”, di **G. ESCALAR**.

**“ 28**

“Legge di bilancio 2018: la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/1986”, di **S. MATTIA**.

**“ 29**

Registro (imposta di) – Riqualificazione degli atti – Termine di tre anni per l’accertamento – Decorrenza.

**Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 1011.**

**“ 29**

- Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza – Norme relative all’abuso di diritto – Applicabilità.  
**Cass., sez. trib. 26 gennaio 2018, n. 2007.** **Pag. 30**
- Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza.  
**Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4590.** **“ 30**
- Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza.  
**Cass., sez. trib. 23 febbraio 2018, n. 4407.** **“ 30**
- Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco fino al 2017 – Rilevanza degli effetti economici degli atti sottoposti a registrazione – Esclusione – Riqualificazione sulla base degli effetti giuridici – Legittimità.  
**Comm. trib. prov. di Milano, sez. XV 12 febbraio 2018, n. 571.** **“ 31**
- Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di partecipazioni – Riqualificabilità in cessione di azienda – Modifiche all’art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva.  
**Comm. trib. prov. di Milano, 27 marzo 2018, n. 1358/6/18.** **“ 31**

#### TRUST

- Trust* – Atto di dotazione del *trust* – Transitorietà del trasferimento – Immediati effetti traslativi – Esclusione – Momentanea intestazione dei beni al *trustee* fino allo scioglimento del *trust* – Configurabilità.  
**Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 975.** **“ 31**
- Trust* – *Trust* dichiarato – Dividendi distribuiti al disponente/beneficiario – Tassazione.  
**Comm. trib. reg. di Milano, 25 gennaio 2017, n. 160.** **“ 32**

#### VARIE

- “La *web tax* italiana e la tassazione dei servizi digitali”, di **D. AVOLIO e D. PEZZEL.** **“ 32**

## **Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 marzo al 30 aprile 2018**

**Decreto 1° marzo 2018:** “Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi” (in G.U. 9 marzo 2018, n. 57)

\*\*\*\*\*

Il decreto contiene disposizioni di attuazione per l'applicazione delle norme in materia di consolidato nazionale, abrogando e sostituendo il D.M. 9 giugno 2004.

L'emanazione del decreto si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate, al regime di tassazione di gruppo dall'articolo 7-*quater*, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto legge n. 193/2016, che, in ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha statuito che l'opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

L'opzione perde efficacia in caso di trasferimento all'estero della residenza della consolidante o della consolidata, se le stesse non mantengono una stabile organizzazione in Italia.

Le società e le stabili organizzazioni possono esercitare, in qualità di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, se quest'ultima avviene entro i termini di presentazione della dichiarazione ex art. 119, comma 1, lett. d) TUIR e sono rispettate le condizioni indicate nello stesso articolo. L'opzione per la tassazione di gruppo non può, invece, essere esercitata dalla società che ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale o che è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale s'intende esercitare l'opzione. Tale opzione determina il trasferimento alla consolidante degli obblighi di versamento dell'IRES e, pertanto, ciascuna società partecipante al consolidato deve presentare la propria dichiarazione dei redditi senza liquidazione dell'imposta.

Al termine del triennio l'opzione per la tassazione di gruppo s'intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo non sia revocata.

Tra le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, il Decreto cita la fusione tra società consolidate e la scissione di una società consolidata che non comporti la modifica della compagine sociale.

**Decreto Ministeriale 6 aprile 2018:** “Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-*duodecies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972” (in G.U. 18 aprile 2018, n. 90)

\*\*\*\*\*

Il decreto contiene le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di gruppo IVA.

Il decreto regola: la Costituzione del gruppo IVA, i diritti e obblighi dei partecipanti, la fatturazione e certificazione dei corrispettivi, le registrazioni, liquidazioni ed effettuazione dei versamenti, le comunicazioni periodiche e la dichiarazione annuale e da ultimo i rimborsi IVA.

In merito alla costituzione del gruppo IVA, viene stabilito che i soggetti passivi, stabiliti in Italia ed esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo ex art. 70-*ter*, DPR 633/1972 (vincoli che devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e comunque dal 1 luglio dell'anno precedente in cui ha effetto la stessa opzione), possono optare per la costituzione del gruppo IVA. Il rappresentante del gruppo IVA deve inviare la dichiarazione relativa alla costituzione dello stesso gruppo sottoscritta da tutti i partecipanti.

In merito ai diritti e agli obblighi del gruppo IVA, quest'ultimo assume i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile dalla data in cui ha effetto l'opzione suddetta. I singoli partecipanti assumono i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile prima della data di ingresso nel gruppo o dopo la sua cessazione.

L'istituto avrà effettiva operatività a partire dal 1° gennaio 2019.

E' prevista l'attribuzione al gruppo IVA di un proprio numero di partita IVA che dovrà essere riportato in ogni dichiarazione, comunicazione o altri atto inerente al gruppo.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi amministrativa**

#### **Accertamento – Comunicazioni Fatca – Trasmissione.**

Prov. Agenzia delle entrate 24 aprile 2018, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni Fatca (*Foreign Account Tax Compliance Act*) ed interviene sui termini previsti dai precedenti provvedimenti 7 agosto 2015, prot. N. 106541, 26 luglio 2016, prot. N. 119038 e 23 marzo 2017, prot. N. 56332.

In particolare, il termine per l'invio delle informazioni relative all'anno 2017 viene individuato nel 31 maggio 2018.

Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni secondo le modalità previste per il trattamento delle comunicazioni nei termini di cui all'allegato recante le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati, anch'esso aggiornato.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Accertamento – Atto di annullamento in autotutela – Legittimo affidamento – Non sussiste per mancata tempestiva impugnazione.**

Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4614, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ha escluso il legittimo affidamento generato da un atto di annullamento in autotutela e stabilito che "l'attuazione del principio dell'affidamento non può che soggiacere alle ordinarie regole processuali, sicché, il contribuente che intenda contestare una pretesa ritenuta illegittima anche per violazione della L. 212/2000 art. 10, comma 1, ha l'onere di proporre tempestivamente ricorso, non potendosi ricollegare alla pretesa condotta contraddittoria tenuta dal contribuente una vera e propria remissione in termini rispetto all'impugnazione dell'avviso".

#### **Accertamento – Interpello per questioni simili – Non può costituire legittimo affidamento per il terzo.**

Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9719, nel sito web [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

Costituisce erroneo affidamento quello del contribuente che confida nelle affermazioni contenute nella risposta dell'Amministrazione ad un interpello proposto da un terzo su questioni simili a quelle che lo riguardano. Questo in quanto non esiste nel nostro ordinamento un generico principio di affidamento. L'interpello infatti interessa esclusivamente il singolo contribuente che ha formulato l'istanza e questioni specifiche.

## **Accertamento – Decadenza dei termini di accertamento – Decorrenza.**

Cass., sez. trib. 24 aprile 2018, n. 9993, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In ipotesi di costi che danno luogo a diritto di deduzione frazionata e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio.

La decadenza decorre in riferimento alla dichiarazione dell’anno in cui il costo viene sostenuto, e non in riferimento alla dichiarazione presentata in relazione ai singoli ratei.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Il regime della *exit tax* si applica ai conferimenti di stabile organizzazione estera”**, di G. FORT, in Corr. Trib. 6/2018, pag. 432.

L’A. commenta la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-292/16 del 2017, che ha stabilito la contrarietà al principio della libertà di stabilimento di una normativa domestica (quella finlandese nel caso di specie), che preveda la tassazione immediata e non differita del conferimento di una stabile organizzazione sita in un altro Stato UE, benché conforme alla Direttiva fusioni. Anche a tali operazioni vanno applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza della CGE in tema di *exit taxation* dato che nel conferimento di una stabile organizzazione estera (come nel trasferimento di sede) non si manifesta di per sé una vera realizzazione di valori (in termini finanziari) che renda possibile l’assolvimento immediato dell’imposta; pertanto, anche a tali operazioni deve essere concessa, su opzione, la possibilità del differimento della riscossione, se non fino all’effettiva realizzazione dei valori, per lo meno in un congruo numero di anni.

Con riguardo agli eventuali impatti della sentenza sul diritto interno, l’A. rileva che la possibilità di differimento della riscossione dell’imposta sia già un tema di attualità nel nostro Paese, essendo oggetto di un prossimo intervento normativo collegato al recepimento della c.d. Direttiva ATAD il cui art. 5 (da recepire nelle disposizioni interne entro il 31 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020) prevede una profonda rivisitazione ed estensione del regime di *exit taxation* introducendo anche la facoltà di dilazione in rate su un arco di 5 anni (nel caso di trasferimenti diretti a Stati membri o Stati SEE).

L’A. inoltre ritiene che anche a prescindere dalla Direttiva ATAD, l’applicabilità dei principi statuiti dalla CGE nella causa C-292/16 al regime del conferimento della stabile organizzazione UE dovrebbe comunque già ritenersi assicurata dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 179 T.U.I.R., che sembra estendere – nonostante la formulazione non sia particolarmente felice – le disposizioni dettate in tema di c.d. *exit taxation* anche alle operazioni indicate dalle lettere da a) a d) del comma 1 dell’art. 178, ovverossia alle fusioni, alle scissioni totali, alle scissioni parziali, ai conferimenti di aziende (caso della sentenza) ed alle medesime operazioni poste in essere tra soggetti UE ma con stabili organizzazioni domestiche. Il rinvio al regime di *exit taxation* è, tuttavia, condizionato poiché lo stesso è applicabile a tali ulteriori operazioni nei limiti (l’inciso è delicato) in cui ciò sia compatibile (“ove compatibili”). Anche tali altre operazioni straordinarie possono, infatti, produrre un trasferimento di sede benché in maniera indiretta. Se tale assimilazione è però chiara nella fusione per incorporazione o nella scissione totale di una società italiana in una società UE (ove il soggetto conferente, come nel trasferimento, cessa di esistere dal punto di vista fiscale italiano), il paragone risulta più difficile nel caso di una scissione parziale o di un conferimento di una stabile organizzazione UE perché, in entrambi i casi, il soggetto conferente residente continua ad esistere. È evidente, quindi, che in questi ultimi casi debba essere data rilevanza, più che al soggetto,

all'estromissione dal regime del reddito d'impresa del compendio trasferito via scissione o conferimento. Nel caso di un conferimento di una stabile organizzazione sita in uno Stato membro UE effettuato da un soggetto residente a favore di un soggetto UE, tale interpretazione implicherebbe quindi che, previa opzione da parte del contribuente, gli effetti del realizzo debbano essere sospesi secondo le modalità previste dall'art. 166, comma 2-quater, TUIR e dal relativo D.M. 2 luglio 2014. Secondo l'A. una simile interpretazione, ancorché non supportata sul piano formale è supportata dal comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 147/2015 che già prevede che "le disposizioni recate dall'art. 166, comma 2-*quater*, si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo". L'A. quindi conclude interpretando l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 179 come norma avente una portata più ampia che copre anche il conferimento, disciplinato dal comma 5, di una stabile organizzazione UE effettuato a favore di un soggetto UE, in linea con quanto confermato dalla sentenza C-292/16 del 23 novembre 2017 della CGE. (CLP)

**"Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità"**, di P. VALENTE, ne Il fisco 6/2018, pag. 557.

Con l'approvazione, in data 21 novembre 2017, del nuovo Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, l'OCSE ha introdotto novità significative che implementano le linee guida elaborate nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) articolato in 15 *Actions*. In particolare le maggiori innovazioni al precedente modello riguardano la disciplina anti-abuso, il concetto di stabile organizzazione e la procedura "MAP" (*Mutual Agreement Procedure*). Di seguito la sintesi delle principali novità.

Con riguardo alla disciplina antiabuso, il nuovo modello ha formulato il nuovo articolo 29, rubricato "*Entitlement to benefits*" e la nuova versione del relativo Commentario, in attuazione di quanto previsto nel BEPS Action 6 - 2015 *Final Report* inerente il rafforzamento dei meccanismi diretti ad evitare un utilizzo improprio dei trattati finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali (c.d. *treaty shopping*,). La nuova norma si pone, inoltre, in linea con quanto previsto dalla Convenzione multilaterale in tema di misure di contrasto all'elusione fiscale internazionale e al trasferimento di utili verso Paesi caratterizzati da una fiscalità "vantaggiosa". In particolare, l'art. 29 del modello contiene la c.d. "*Limitation on benefit rule*" (LOB), anche nella versione semplificata (c.d. S-LOB), che introduce regole contro le doppie esenzioni riguardanti le stabili organizzazioni situate negli Stati terzi, nonché la regola del c.d. "*Principal purpose test*". In merito all'attuazione di tali regole, viene riconosciuto agli Stati Contraenti ampio spazio decisionale nell'implementare, all'interno delle singole Convenzioni, la norma in oggetto, al fine di garantire l'attuazione del c.d. "minimum standard" previsto nell'ambito del Rapporto BEPS. Come precisato nel Commentario all'art. 29 del modello, in relazione al livello di dettaglio della citata norma inserita nelle singole Convenzioni, gli Stati possono optare per tre diversi approcci, implementando:

- il solo paragrafo 9 dell'art. 29, relativo alla regola del c.d. "*Principal purpose test*", in base alla quale i benefici della Convenzione bilaterale non vengono riconosciuti nel caso in cui uno degli obiettivi principali di una transazione o di struttura sia quello di ottenere i benefici del trattato;
  - i paragrafi da 1 a 7 in versione dettagliata così come descritti nel Commentario all'art. 29 e uno specifico meccanismo *anti-conduit* così come previsto al paragrafo 187 del suddetto Commentario;
  - la clausola anti-abuso di cui al paragrafo 9 dell'art. 29, insieme ad ogni altra versione dei paragrafi da 1 a 7 descritti nel Commentario al citato articolo.
- In particolare, nella formulazione dell'art. 29, sono stati applicati i seguenti tre approcci secondo cui:
- gli Stati contraenti dovrebbero inserire, nelle premesse delle rispettive Convenzioni bilaterali, una dichiarazione secondo la quale, pur nel rispetto dell'obiettivo dell'eliminazione della doppia imposizione, è loro specifica intenzione prevenire l'evasione fiscale, e, in particolare, i fenomeni di *treaty abuse* e di *treaty shopping*;

- nelle Convenzioni bilaterali dovrebbe essere inserita una specifica disposizione antiabuso basata sulla *LOB rule* (contenuta nei trattati stipulati dagli Stati Uniti e da altri Paesi, tra cui il Giappone e l'India) subordinando l'applicazione delle Convenzioni alla presenza di determinati requisiti in relazione alla forma giuridica, alla titolarità e alle attività principali dei soggetti residenti, così da verificare l'effettivo collegamento tra il soggetto e lo Stato di residenza;

- le Convenzioni bilaterali dovrebbero contenere una clausola antiabuso generale, in base alla quale i benefici del trattato non dovrebbero essere riconosciuti laddove uno dei motivi principali della transazione o della struttura posta in essere è quello di usufruire delle disposizioni convenzionali in circostanze non conformi all'oggetto e allo scopo della convenzione medesima (c.d. "*principal purpose test*").

I paragrafi da 1 a 7 dell'art. 29 del modello di Convenzione OCSE, e più dettagliatamente, nel relativo Commentario, contengono la c.d. *LOB rule*, che restringe l'ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali solo ai soggetti, residenti in uno Stato contraente, definibili come "*qualified persons*" secondo la definizione fornita dalla norma stessa che identifica i soggetti beneficiari delle disposizioni convenzionali facendo a categorie individuate in base alla natura del soggetto o a sue particolari caratteristiche

Con riferimento alla novità sulla nozione di stabile organizzazione, le novità di maggiore rilievo riguardano l'introduzione della c.d. *anti-fragmentation rule* e di nuovi criteri per la configurazione della stabile organizzazione personale. In particolare, è stato aggiunto all'art. 5 il paragrafo 4.1 che introduce una clausola volta al contrasto della frammentazione delle attività (*anti-fragmentation*) quale forma di elusione dello *status* di stabile organizzazione. In accordo alla suddetta clausola, l'eventuale frammentazione delle attività svolte da una o più imprese tra loro collegate comporterà la configurazione di una stabile organizzazione in tutte quelle ipotesi in cui le diverse attività siano riferibili a funzioni complementari di una medesima attività economica. Le condizioni che attivano la clausola sono, alternativamente, la qualificazione, quale stabile organizzazione, di uno dei luoghi ove le attività sono poste in essere e, in mancanza, l'impossibilità di qualificare le attività nel loro complesso quali meramente preparatorie ed ausiliarie. A riguardo, il nuovo commentario all'art. 5 fornisce al par. 60 alcuni chiarimenti in merito ai criteri utili per la qualificazione di un'attività quale preparatoria ed ausiliaria.

L'altra novità riguarda la procedura di *Mutual Agreement Procedure* introdotta nell'art. 25 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE per la risoluzione di questioni interpretative, nonché dei casi di doppia imposizione per i quali l'applicazione delle altre disposizioni della Convenzione non consente di addivenire ad una soluzione. Tale procedura, mutuata dall'*action 14* del progetto BEPS prevede che il contribuente possa rivolgersi non solo alle autorità competenti del proprio Stato di residenza o nazionalità, come nella precedente versione, ma anche a quelle dell'altro Stato contraente. (CLP)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Agevolazioni – Mancato riconoscimento di un'agevolazione – Circolari e risoluzioni – Nessun legittimo affidamento.**

Cass., sez. trib. 30 gennaio 2018, n. 2223, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione, affrontando una fattispecie di agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili rientranti in un piano di lottizzazione, fornisce una interpretazione dell'art. 10 della Legge 212/2000 sui rapporti tra contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Nel ricorso avverso un atto di recupero di un'agevolazione fiscale, il contribuente non può richiamare il contenuto di circolari e risoluzioni favorevoli al contribuente, sotto il profilo del legittimo affidamento. Le circolari e le risoluzioni non costituiscono atti normativi, né tanto meno sono ad essi assimilabili e, pertanto, esse non sono vincolanti né per il contribuente, né per il giudice in quanto per la loro

natura e per il loro contenuto di mera interpretazione di una norma di legge non hanno alcuna efficacia normativa verso l'esterno.

\*\*\*\*\*

Tale orientamento giurisprudenziale sembra contrastare con l'art. 10 della Legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) che esclude sanzioni ed interessi laddove la condotta del contribuente sia conforme all'indirizzo espresso dall'Amministrazione finanziaria.

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Violazioni e sanzioni – Omessi versamenti – Compensazione oltre il limite stabilito – Successivo aumento – Credito compensabile.**

Comm. trib. reg. di Trieste 19 ottobre 2017, n. 192/3/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il principio del *favor rei* di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 472/92 opera anche nell'ipotesi di irrogazione della sanzione da omesso versamento cagionata dalla compensazione con crediti disponibili effettuata per un ammontare superiore a quello contemplato dalla legge, nella misura in cui la soglia sia stata elevata da una legge successiva.

L'innalzamento della soglia stabilita per le compensazioni, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, del DL 35/2013, ha modificato il presupposto per l'illegittimità del comportamento tenuto dal contribuente, che non può più essere ritenuto tale nel momento in cui è stata irrogata la sanzione.

Nel caso in esame il credito IVA utilizzato in compensazione sussiste, ma viene utilizzato in misura superiore rispetto al limite vigente *ratione temporis*.

Ciò ha comportato indubbiamente una situazione di insufficiente versamento nei termini dovuti e quindi equivale ad omesso versamento.

Purtuttavia va considerato che l'atto accertativo è stato notificato in epoca posteriore all'entrata in vigore della norma disponente l'aumento del limite della compensazione dei crediti d'imposta, limite al disotto del quale era stata effettuata la compensazione generatrice di causa.

La Commissione ritiene che l'innalzamento del limite stabilito per le compensazioni sia venuto a modificare il presupposto a base di illegittimità del comportamento tenuto dal contribuente, che non poteva più essere ritenuto tale nel momento in cui è stata irrogata la sanzione.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Contenzioso tributario – Interpello disapplicativo di norme antielusive – Diniego della direzione regionale – Impugnazione – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3775, ne [Il fisco](#) 10/2018, pag. 995.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli

stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicché è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell'Amministrazione pubblica. Il contribuente ha dunque la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale dell'Agenzia delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 citato, ma provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

**Contenzioso tributario – Istanza di rimborso presentata ad un ufficio incompetente – Interrompe la decadenza – Determina la formazione del silenzio-rifiuto.**

Cass., sez. trib. 6 marzo 2018, n. 5203, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La presentazione di una istanza di rimborso ad un ufficio finanziario incompetente, anche della stessa amministrazione, costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

**Dottrina**

**“Utili provenienti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: ristabilita l'equità”,** di G. ASCOLI e M. PELLECCIA, ne Il fisco 7/2018, pag. 627.

Nell'articolo sono esaminate le due misure contenute nella Legge di bilancio 2018 che hanno modificato il trattamento fiscale degli utili provenienti da Paesi c.d. *black list*. Con il primo degli interventi il legislatore ha chiarito che il regime di imposizione applicabile agli utili esteri (e cioè detassazione parziale o tassazione integrale) dipende dalla qualificazione che il Paese di residenza del soggetto partecipato assume al momento in cui gli utili sono maturati e non in quello in cui gli utili sono distribuiti, come era stato sostenuto – in via interpretativa - dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 35/2016. Secondo quindi la corretta ricostruzione degli AA., per comprendere se nei periodi di maturazione degli utili lo Stato fosse o meno considerato a fiscalità privilegiata dovrà farsi riferimento, fino al 31 dicembre 2014, al D.M. 21 novembre 2001, mentre, successivamente, ai criteri indicati dall'art. 167, comma 4, del TUIR.

La seconda novità riguarda il regime di imposizione degli utili esteri provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata per i quali è stato introdotto, a certe condizioni, un regime di imposizione meno oneroso rispetto al passato. Si passa, infatti, dall'imposizione piena ad una imposizione del 50% nel caso in cui il contribuente sia in grado di provare che la partecipata estera svolga un'effettiva attività commerciale o industriale nello Stato di insediamento, potendo – se del caso - fare uso anche dello strumento dell'interpello previsto dall'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR. Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto la disapplicazione del regime di CFC mediante presentazione di apposita istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR., dimostrando che il soggetto partecipato svolge un'effettiva attività commerciale in loco, ai fini della disciplina in commento, ferma restando l'imposizione al 50 per cento degli utili provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata, allo stesso spetterà il credito d'imposta estero, ex art. 165 del TUIR, in relazione alle imposte assolte all'estero dalla partecipata, in proporzione alla quota imponibile. (CLP)

**“Nuovo regime fiscale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali”** di S. SANNA, in Gest. Straod. Impr. 1/2018, pag. 36.

L'articolo esamina le novità introdotte in merito ai criteri di imposizione dei dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata.

Poiché negli ultimi anni la nozione di Stati a fiscalità privilegiata è stata oggetto di diversi interventi normativi che ne hanno modificato l'ambito, si è posto il problema di individuare il trattamento fiscale dei dividendi erogati da società che in passato non erano considerate residenti in uno Stato *black list* e che secondo la nozione attualmente vigente risultano, invece, localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata.

L'A., dopo aver ripercorso le disposizioni che hanno avuto ad oggetto le definizioni di Stati o territori a regime fiscale privilegiato, distinguendo il periodo fino al 2015 e quello dal 2016, e riportato lo schema che riassume l'evoluzione normativa del concetto di Stato a fiscalità privilegiata suggerito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 35 del 4 agosto 2016, esamina le disposizioni della legge n. 205/2017 che, al comma 1007, pone come requisito per l'imponibilità integrale dei dividendi percepiti la condizione che al momento della loro maturazione essi fossero stati prodotti in Stati considerati a fiscalità privilegiata (questo criterio è applicabile agli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti). Viene tuttavia evidenziato che le nuove norme non richiamano esplicitamente l'ipotesi di dividendi percepiti in un periodo d'imposta in cui la partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità ordinaria ma si riferiscono ad utili maturati quando il medesimo Stato era a fiscalità privilegiata.

Il comma 1008 della legge n. 205 pone una presunzione di favore, quella cioè che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il successivo comma 1009 interviene sull'art. 89, comma 3, del TUIR prevedendo che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato, sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente residente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, ex art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR. In assenza di una decorrenza specifica, tali disposizioni si dovrebbero applicare in relazione agli utili percepiti dall'1.1.2018, a prescindere dall'esercizio di maturazione degli stessi e dalla data della delibera.

Viene evidenziato che una modifica analoga a quella recata all'art. 89, comma 3, non è stata invece prevista né per gli artt. 47 e 59 del TUIR né per le disposizioni relative alle plusvalenze.

L'A., considerato che l'esimente in argomento è la stessa applicabile ai fini dell'esonero dal regime CFC riguardante i soggetti controllanti, pone il problema se anche per la parziale detassazione dei dividendi si richiede il controllo, evidenziando che per il credito d'imposta indiretto introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015 compete ai soli soci di controllo.

Riguardo alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale da parte del soggetto partecipato l'A. riporta i chiarimenti recati dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 51 del 2010 e n. 28 del 2011.

Per connessione di argomenti, l'A. fa presente che con il D.Lgs. n. 147 del 2015 l'interpello per la dimostrazione delle esimenti per la disapplicazione della disciplina CFC è diventato facoltativo. (GDA)

**“Utili da partecipazione al *restyling* con qualche criticità”** di L. MIELE, in Bil. e redd. Impr. 3/2018, pag. 38.

L'articolo esamina le modifiche recate dalla legge di bilancio 2018 al regime degli utili da partecipazione.

Con riguardo agli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori è stato uniformato il regime di tassazione rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione: in entrambi i casi

si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento, con decorrenza per gli utili "percepiti" dal 1° gennaio 2018.

Per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, è stato previsto che alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 "deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022" continuano ad applicarsi le disposizioni pregresse. Viene evidenziato che un'interpretazione letterale della norma penalizzerebbe in modo ingiustificato le distribuzioni di utili effettuate nel 2018 ma deliberate prima del 1° gennaio 2018, e vengono riportate le varie posizioni che al riguardo sono state assunte in dottrina.

Problemi di coordinamento sono stati evidenziati con riguardo agli utili percepiti da società semplici e agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporti diversi da opere e servizi, percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dall'esercizio d'impresa, in cui l'associante è un'impresa minore residente e l'apporto di capitale è "qualificato".

L'articolo, prima di commentare gli interventi recati dalla legge di bilancio 2018 riguardo alla tassazione degli utili provenienti da Paesi *black list*, descrive le disposizioni che nel tempo hanno disciplinato la materia, facendo riferimento per l'individuazione di detti Paesi ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR dettati per la disciplina CFC.

A superamento dei criteri posti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 35/2016 che potevano creare disparità di trattamento la legge di bilancio (art. 1, comma 1007, della legge n. 205/2017) ha ricollegato l'imponibilità degli utili percepiti al fatto che, al momento della loro maturazione, essi fossero prodotti in Stati considerati a fiscalità privilegiata ma nessun rilievo è dato allo status di Paese *black list* della partecipata al momento della percezione.

L'A. ritiene tuttavia che se il dividendo è maturato in periodi d'imposta "a fiscalità privilegiata" ma poi, al momento della percezione, quel determinato Stato o territorio non è più *black list* e tale *status* ci sarebbe stato anche nell'anno di maturazione degli utili *black*, i dividendi devono intendersi sbiancati e assoggettati a tassazione ordinaria.

Altro intervento normativo della legge di bilancio 2018 evidenziato è quello che prevede l'esclusione dal reddito del percipiente IRES del 50% degli utili provenienti da una partecipata residente in un Paese *black* che abbia dimostrato l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale ex art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR (vd. anche il commento dell'articolo di Salvatore Sanna, sopra riportato). (GDA)

## **FONDI PENSIONE**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Fondi pensione integrativi – Natura previdenziale del trattamento pensionistico erogato – Inapplicabilità del divieto di cumulo di rivalutazione e interessi.**

Cass., SS.UU. 20 marzo 2018, n. 6928, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Cassazione ha ribadito che i crediti del lavoratore afflitti nei Fondi Integrativi Pensionistici, nonostante abbiano natura previdenziale, non sono soggetti al divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, in quanto il trattamento previdenziale è erogato dal datore di lavoro privato e non da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, come previsto dalla norma.

Inoltre, dal riconoscimento della natura previdenziale del credito segue che è esclusa l'applicazione del regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie ai relativi accessori da cumulare, con la conseguenza che gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito, mentre il diritto alla rivalutazione

monetaria ha come *dies ad quem* il momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.

## **IRES**

### **Dottrina**

**“Riallineamento delle partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia”** di F. ALBANO e A. VERGATI, in Corr. Trib. 7/2018, pag. 494.

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) estende l’ambito applicativo dell’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008 – disciplinante l’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo attribuibili ad avviamento, marchi e altre attività immateriali - prevedendo tale possibilità anche nei casi in cui la partecipata sia una società non residente che non disponga di una stabile organizzazione in Italia. L’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina interessa tutte le acquisizioni perfezionate dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 nei limiti dei disallineamenti esistenti alla chiusura di tale periodo.

La portata innovativa del nuovo ambito di applicazione va valutata alla luce delle disposizioni recate dal decreto Internazionalizzazione che ha introdotto all’interno del TUIR l’art. 166-bis, volto a disciplinare il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di imprese commerciali non residenti. In particolare, la nuova disposizione ha previsto come principio generale - applicabile ai trasferimenti da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia - che il valore fiscale in entrata degli elementi dell’attivo e del passivo sia identificabile nel “valore normale”. Seppur non espressamente previsto in via normativa, tale principio può essere esteso anche ai trasferimenti realizzati per il tramite di operazioni straordinarie. Su tali presupposti, mentre l’acquisizione e successiva incorporazione di una società estera in un soggetto residente in Italia comporterebbe di fatto un affrancamento gratuito (al valore di mercato) dei beni posseduti dalla incorporata, l’acquisizione della stessa da parte della società residente senza successiva incorporazione renderebbe possibile il riconoscimento dei valori impliciti del compendio aziendale estero solo a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva. Tale asimmetria è tuttavia comprensibile se si considera che l’affrancamento “gratuito” dei beni aziendali in entrata in Italia (in caso di incorporazione della partecipata) risulta di fatto bilanciato dalla circostanza che – per effetto della nazionalizzazione – i redditi della incorporata saranno assoggettati ad imposizione in Italia; al contrario, nel caso di acquisto di partecipazione di controllo estera, i redditi da questa prodotti continueranno ad essere assoggettati a tassazione esclusivamente nel proprio Stato di residenza. (PT)

**“La fiscalità degli strumenti di equity è “trasversale””** di A. DE MAURO, in Bil. e redd. Impr. 3/2018, pag. 30.

La risposta dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, ad un interpello è l’occasione per chiarire il trattamento tributario ai fini IRES delle partecipazioni per i soggetti IAS *adopters*. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguarda una società iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari art. 106 TUB, che redige il bilancio in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, la cui operatività consiste nella concessione di finanziamenti e nell’assunzione di partecipazioni (per un periodo definito) in società di capitali. Nell’ambito delle operazioni di acquisizione di partecipazioni, la Società stipula appositi accordi con i quali gli altri soci delle società partecipate, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite/sottoscritte dalla società istante. L’aspetto peculiare di questi accordi consiste nell’ottenere di fatto una remunerazione minima del capitale investito prevedendo altresì una durata minima di permanenza

nella compagine societaria. Su tali presupposti, le azioni vengono esposte in bilancio nella voce 60 "Crediti" e le rettifiche di valore eventualmente operate per tener conto delle difficoltà finanziarie della controparte nella voce di conto economico 100 "rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie". In risposta alla richiesta interpretativa del contribuente, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 3, comma 3, del Decreto 1° aprile 2009, con la conseguenza che, ai fini IRES: *i)* a prescindere dalla contabilizzazione tra i crediti, gli strumenti finanziari si qualificano come partecipazioni e gli incrementi e decrementi di valore derivanti da fenomeni valutativi sono fiscalmente non rilevanti ex art. 110, comma 1-bis, TUIR; *ii)* i dividendi eventualmente percepiti, che nel caso specifico non transitano nel conto economico bensì a diretta riduzione del credito, sono soggetti al regime di (parziale) esclusione dal reddito imponibile stabilito dall'art. 89, TUIR; *iii)* al trasferimento delle partecipazioni, ricorrendone i presupposti, risulta applicabile il regime della *participation exemption*.

Passando agli aspetti IRAP, la Direzione Centrale ha confermato quanto già precisato in altre risoluzioni ministeriali circa il principio di diretta derivazione dal bilancio che ispira il tributo regionale, concludendo che, ove in conformità ai principi IFRS, gli strumenti vengono classificati tra i crediti e finanziamenti, tale classificazione assume piena rilevanza ai fini fiscali. (PT)

**"Alcuni spunti di riflessione in merito alla problematica dell'esterovestizione"** di S. FURIAN e F. GALLIO, in Boll. Trib. 4/2018, pag. 258.

Per esterovestizione si intende l'allocazione fittizia, da parte di un contribuente, della propria residenza fiscale in un Paese estero al fine di sottrarre alla potestà impositiva dello Stato i redditi prodotti.

L'art. 73 del TUIR prevede tre criteri per individuare la residenza fiscale:

- la sede legale, che si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto;
- la sede dell'amministrazione, che coincide con il luogo in cui viene svolta concretamente l'attività di gestione quotidiana dell'impresa;
- l'oggetto principale dell'attività, che per le società e gli enti residenti è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, quando esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o, in mancanza di tali forme, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Al verificarsi di uno solo di questi elementi, il soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia e, quindi, assoggettato alla potestà impositiva dello Stato per tutti i redditi ovunque prodotti.

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), ha introdotto, ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 73 del TUIR, una presunzione legale di residenza nel territorio dello Stato in capo alle società estere che detengano direttamente partecipazioni di controllo di diritto e di fatto in società di capitali ed enti commerciali italiani se, alternativamente:

- sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; o
- sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Nella nota sentenza relativa al caso Dolce & Gabbana (sentenza 43809 del 30 ottobre 2015), la III sez. penale della Corte di Cassazione, nel ripercorre i criteri di determinazione della residenza fiscale contenuti nell'art. 73, terzo comma, del TUIR, si è soffermata sul concetto di direzione effettiva statuendo che, qualora ci si limiti ad identificare la sede della società estera controllata esclusivamente in base al luogo dal quale partono "*gli impulsi decisionali*", *si giungerebbe a "conclusioni aberranti"*. A tale proposito ha rilevato che la Corte di Giustizia europea, in tema di esercizio della libertà di stabilimento, ha avuto modo di chiarire che, "*a un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica una maggiore imposta*" e, per l'effetto, che non può considerarsi indebito il vantaggio fiscale ottenuto dall'imprenditore che sfrutta una legislazione fiscale più conveniente. I giudici di legittimità, dopo aver ripercorso il concetto di stabile organizzazione, affermano che sussiste abuso del diritto ogni qual volta ci si trovi di fronte a strutture giuridiche prive di sostanza economica ovvero "*costruzioni di puro artificio volte ad abusare indebitamente a fini fiscali del diritto di libertà di stabilimento ... Costruzione artificiosa e indebito vantaggio fiscale vanno di pari passo: il vantaggio fiscale non è*

*indebito sol perché l'imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più vantaggiosa legislazione fiscale (ma anche contributiva, previdenziale), lo è se è ottenuto tramite situazioni non aderenti alla realtà, di puro artificio che rendono conseguentemente indebito il vantaggio fiscale".*

Con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sono stati introdotti gli artt. 2497-2497-septies c.c. in materia di direzione e coordinamento di società. A volte l'attività di direzione e coordinamento viene utilizzata, nell'ambito delle verifiche fiscali, per determinare la sede dell'amministrazione e, dunque, la residenza fiscale della società eterodiretta, ritenendo che l'attività decisionale della controllata si svolga nel Paese di residenza della controllante. Secondo Assonime (*cf.* Note e Studi n. 17/2016) queste prassi accertative alimentano una sorta di circolo "vizioso" che, alla luce del tradizionale concetto di "sede di direzione effettiva" come criterio di fissazione della residenza (anche ove inteso in senso sostanziale e non meramente formale), potrebbe portarci a ritenere – estremizzando – che pressoché tutte le consociate di una multinazionale siano residenti nello Stato di stabilimento della capogruppo. Per questo motivo nell'ambito del progetto BEPS si è proposto di eliminare il criterio della "sede di direzione effettiva", che funge da *"tie breaker rule"*, avendo verificato che l'attuale complessità dei modelli ha ampliato il potere della capogruppo nell'attività di indirizzo, sicché gli eventuali conflitti di residenza dovrebbero basarsi su valutazioni effettive *case by case*, nell'ambito di un contraddittorio tra i due Stati contraenti. (PT)

**"Il regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell'articolo 109 del TUIR"** di R. VALACCA, in Boll. Trib. 2/2018, pag. 91.

L'art. 109, primo comma TUIR pone due precetti: il primo pleonastico perché prevedendo quale punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile il risultato evidenziato dal conto economico contiene un implicito rinvio ai criteri civilistici di redazione del bilancio tra i quali il principio di competenza economica.

L'altro, derogatorio, in base al quale il principio della competenza economica viene compresso laddove il componente reddituale non sia assistito, nell'esercizio di riferimento, di requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità, rinviandone la rilevanza all'esercizio in cui tali requisiti vengono ad esistenza.

Fatta tale premessa l'A. osserva come la disattivazione dell'art. 109, comma 1, riguardi solamente la prescrizione derogatoria della certezza e determinabilità oggettiva al principio della competenza economica.

In pratica, con la deroga al primo periodo, comma 1 dell'art. 109, l'imputazione per competenza dei componenti reddituali non espressamente disciplinati dal TUIR non è più subordinata alla loro certezza e determinabilità oggettiva.

Con la deroga al secondo periodo del primo comma, viene stabilito il principio che se i componenti di reddito non sono certi ed obiettivamente determinabili nell'esercizio di riferimento, questi assumono rilevanza quando viene ad esistenza il requisito della certezza o determinabilità oggettiva. In questo secondo caso, occorre distinguere tra componenti reddituali dipendenti da fatti già in essere alla data di riferimento del bilancio, ma la cui misurazione diviene certa e determinabile dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della redazione del bilancio e componenti reddituali la cui certezza e determinabilità già sussistono alla chiusura dell'esercizio ma dei quali si viene a conoscenza nell'arco temporale compreso tra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio. L'A. ritiene condivisibile detto principio solo per i componenti appartenenti alla prima categoria, mentre per quelli appartenenti alla seconda, troverebbe applicazione senza limitazioni il principio di competenza: "infatti la formulazione del secondo periodo dell'art. 109, primo comma, richiamando la determinabilità dei componenti e non la sua determinatezza non preclude la rilevazione del componente reddituale quando questo si verifica nell'esercizio di competenza ancorché venga conosciuto successivamente ma entro la data di redazione del bilancio".

In altri termini, se entro la chiusura dell'esercizio sono presenti tutti i dati che consentono l'esatta misurazione dell'elemento di reddito, il requisito della certezza e della determinabilità oggettiva è da considerarsi perfezionato, a nulla rilevando che l'esecuzione dei conteggi avvenga successivamente. Diversamente si avrebbero situazioni paradossali che porterebbero ad una

determinazione della base imponibile, significativamente e ingiustificatamente, disancorata dal reddito effettivo. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **IRES – Transfer pricing – Onere della prova a carico del contribuente.**

Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9673, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nell'ambito delle contestazioni in materia di transfer pricing di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni infragruppo realizzate con l'estero ad un prezzo inferiore a quello normale; a fronte della rilevata divergenza, incombe sul contribuente l'onere di provare la congruità dei prezzi praticati verso le controllate estere.

## REDDITI DI CAPITALE

### Dottrina

**“Gli aspetti operativi dei PIR chiariti dall’Agenzia delle entrate e le problematiche ancora aperte”** di S. CAPILUPI, ne Il fisco 13/2018, pag. 1223.

L'articolo, dopo aver descritto sommariamente le caratteristiche dei PIR – istituiti dalla legge n. 232 del 2016 - che consentono al sottoscrittore l'esenzione dei relativi redditi (requisito soggettivo, requisito temporale, limite all'entità dell'investimento, ambito oggettivo dell'investimento, ecc.), esamina alcune particolari questioni di interesse emerse dalla lettura della recente prassi amministrativa.

Posto che il PIR è destinato alle persone fisiche residenti in Italia, l'articolo esamina gli approfondimenti operati dalla prassi amministrativa (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2018 e linee Guida del MEF pubblicate il 4 ottobre 2017) ed in particolare il caso in cui la persona fisica abbia variato la residenza fiscale: tale evenienza comporta la chiusura del piano e il consolidamento dell'esenzione dei redditi relativi agli strumenti finanziari per i quali, nel periodo d'imposta in cui risulta realizzata la variazione della residenza, siano trascorsi almeno cinque anni. Diversamente devono essere ripresi a tassazione i redditi degli strumenti finanziari per i quali non risulti rispettato il periodo minimo di detenzione quinquennale, applicando le imposte che sarebbero state applicate in via ordinaria e gli interessi. Le Linee Guida del MEF offrono tuttavia al soggetto che ha cambiato la residenza un'alternativa alla *recapture*. A tal fine l'investitore è tenuto ad aprire un rapporto ordinario (non più PIR) con l'intermediario nel quale conferire gli strumenti finanziari almeno fino al compimento del quinquennio.

Viene inoltre segnalata la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 9 marzo 2018, con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire all'intermediario di versare le somme a titolo di imposte e interessi a seguito della *recapture*, evidenziando però che la citata risoluzione non contiene alcuna precisazione circa i versamenti già effettuati dagli intermediari prima dell'approvazione del predetto codice tributo, auspicando la salvezza degli effetti per i versamenti effettuati utilizzando gli ordinari codici tributo delle imposte cui si riferiscono. Altra importante precisazione è quella recata dalla risoluzione n. 23/E del 15 marzo 2018 con la quale è stato precisato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente e che l'indicazione del codice fiscale del singolo titolare del PIR è facoltativa.

Tenuto conto dell'unicità del PIR, l'articolo riporta le precisazioni della circolare n. 3/E del 2018 riguardo la possibilità di intestare un PIR al figlio minore di età se tuttavia i redditi dei minori non

sono soggetti ad usufrutto ed in proposito vengono esaminate le disposizioni di carattere civilistico riguardo alla sussistenza del diritto di usufrutto dei genitori e ai relativi obblighi fiscali.

L'articolo esamina poi sia la tipologia di redditi che derivano dagli investimenti ammessi a comporre il PIR e che, pertanto, fruiscono di esenzione, sia la tipologia di investimenti "qualificati" indicati al comma 102 che possono entrare nella composizione del PIR. In proposito viene sottolineato che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 3/E, i contratti derivati - non comportando un esborso di capitale - non possono essere considerati tra gli investimenti qualificati ai fini PIR, con l'unica eccezione per i derivati utilizzati negli OICR PIR *compliant* pur se a determinate condizioni che, come viene sottolineato nell'articolo, costringerà gli OICR PIR *compliant* finora istituiti a rivedere i propri Regolamenti di gestione.

Viene infine evidenziato che inspiegabilmente la circolare n. 3/E prevede la deroga solo per gli OICR e non per i PIR costituiti da compagnie di assicurazione. (GDA)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"Strumenti finanziari e ricavi da contratti con clienti: i decreti di coordinamento fiscale per i soggetti IAS Adopter"**, di G.M. COMMITTERI e E. RIBACCHI, ne Il fisco 9/2018, pag. 831.

L'A. analizza i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanati in data 10 gennaio 2018, e finalizzati a coordinare i principi contabili IFRS 9 ("Strumenti finanziari") e IFRS 15 ("Ricavi provenienti da contratti con i clienti") con le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. Entrambi i decreti sono applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti IAS-IFRS *adopter* ed attuano le previsioni di cui all'art. 4, comma 7 - *quater*, del D.Lgs. n. 38/2005.

*Il coordinamento con il principio contabile IFRS 9*

Il D.M. 10 gennaio 2018, riguardante il coordinamento tra le regole dell'IRES e dell'IRAP e il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, si compone di otto articoli che disciplinano: art. 1) definizioni e ambito di applicazione; art. 2) individuazione delle attività immobilizzate e circolanti; art. 3) riclassificazione delle attività finanziarie; art. 4) componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al *fair value* rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo; art. 5) strumenti finanziari composti che includono un derivato; art. 6) rilevazione contabile delle operazioni di copertura; art. 7) riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; art. 8) decorrenza delle disposizioni del decreto.

L'art. 2 del Decreto dispone il coordinamento dei criteri di classificazione delle attività e passività finanziarie individuati alle lett. a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 con l'art. 85, comma 3-*bis*, del TUIR, stabilendo che si considerano detenute per negoziazione le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per la negoziazione di cui alle richiamate lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio. Come precisato nella Relazione illustrativa, le disposizioni in commento sono finalizzate a disciplinare diversamente i soggetti che prevedono un'apposita voce in cui registrare le attività di *trading*, consentendo di dare rilievo alla classificazione in bilancio. Per contro, per i soggetti che, non avendo alcun obbligo in tal senso, non rappresentano separatamente le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per la negoziazione, la classificazione tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione è considerata valida se e nella misura in cui sia rilevata nelle scritture contabili e risulti da atto avente data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

L'art. 3 del Decreto ha invece previsto l'applicazione dell'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011 per gestire l'effetto della riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del modello di *business* afferente alla gestione della attività finanziarie e del passaggio a un diverso regime fiscale. Non è prevista, invece, la possibilità di riclassificare, ai soli fini fiscali, gli strumenti finanziari prescindendo dalla rappresentazione del bilancio *IAS/IFRS compliant*. L'A. sottolinea che il cambio di regime fiscale si realizza anche quando

la riclassificazione comporti l'immediata rilevanza del componente di reddito ai fini della formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP (e viceversa). Viene rilevato che in sede di prima adozione dell'IFRS 9 si assiste alla riclassificazione rispetto alle regole dello IAS 39 della quasi totalità delle attività finanziarie; in conseguenza di tali nuove rappresentazioni contabili il Decreto dispone il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso e la differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorrerà alla formazione delle basi imponibili dell'IRES e dell'IRAP, sulla base delle disposizioni fiscali applicabili alla precedente classificazione dello strumento finanziario stesso.

L'art. 4 del Decreto, prevede che *“i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al fair value delle passività finanziarie, assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR”*. Come noto, l'art. 110, comma 1-ter, del TUIR, stabilisce che *“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento CE n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo ai fini fiscali”*. Ai fini dell'IRAP i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati a titolo definitivo nelle altre componenti di conto economico complessivo, presentano la medesima natura delle quote di *fair value* delle passività finanziarie imputate al conto economico. Detti componenti, quindi, assumono rilievo ai fini della determinazione del valore della produzione netta se l'oscillazione di *fair value*, attribuita a fenomeni diversi dal rischio di credito, transita in voci rilevanti di conto economico.

Con l'art. 5 viene gestita l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2008 agli effetti fiscali delle nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari composti già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9. In particolare, la disposizione prevede che la ricomposizione del contratto primario non derivato e del derivato incorporato che hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti determini il riallineamento obbligatorio dei valori fiscali a quelli contabili, come avviene nell'ipotesi generale di riclassificazione degli strumenti finanziari che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale degli strumenti stessi. Nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto, operato in sede di prima adozione dell'IFRS 9, la differenza tra il valore di iscrizione dello strumento unitario e la somma algebrica del valore fiscalmente riconosciuto del contratto primario non derivato e del derivato incorporato è attribuita proporzionalmente a questi ultimi valori e successivamente assoggettata alla disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti finanziari prima dell'accorpamento.

L'art. 6, per quanto riguarda la rilevazione contabile delle operazioni di copertura, stabilisce che, in presenza di un diverso regime fiscale delle attività o passività o dei flussi finanziari oggetto di operazioni di copertura, gli utili e le perdite relativi alla valutazione o al realizzo dello strumento finanziario di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi dell'art. 112 del TUIR.

Infine, l'art. 7 definisce le regole di coordinamento per il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivanti dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti, come disciplinato dal paragrafo 5.5. dell'IFRS 9 (cd. modello delle perdite attese). Il Decreto prende atto della previsione di una nuova metodologia di *impairment* degli strumenti finanziari e chiarisce che gli effetti sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione a regime delle disposizioni fiscali in tema di rettifiche su crediti di cui all'art. 106 del TUIR.

#### *Il coordinamento con il principio contabile IFRS 15*

Il Decreto 10 gennaio 2018, riguardante il coordinamento tra le regole dell'IRES e dell'IRAP e il nuovo principio contabile internazionale IFRS 15, è composto da cinque articoli, che disciplinano: art. 1) costi per il contratto; art. 2) corrispettivi variabili; art. 3) vendita con reso; art. 4) disposizioni ai fini Irap; art. 5) decorrenza.

L'art. 1 del Decreto chiarisce il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso, disponendone la deducibilità, se capitalizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 91 e 95 dell'IFRS 15, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR.

In base all'art. 2 del Decreto IFRS 15 la nuova rappresentazione contabile dei corrispettivi variabili viene trattata con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 107 del TUIR (altri accantonamenti), discostandosi, quindi, dalla derivazione rafforzata. In tal senso, l'art. 2 prevede che le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15, derivanti da penali legali e contrattuali, siano deducibili soltanto nell'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse. Pertanto, ai fini IRES ed IRAP, il contribuente sarà tenuto a sterilizzare l'effetto delle variazioni a titolo di penali legali e contrattuali in sede di determinazione del corrispettivo, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Di conseguenza, nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'importo delle citate penali, il contribuente potrà portarle in deduzione ai fini IRES ed IRAP operando in dichiarazione un'apposita variazione in diminuzione.

L'art. 3 del Decreto regola il caso della "vendita con reso". In base al principio contabile internazionale IFRS 15 il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri e un'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente a parziale rettifica del costo delle vendite. In buona sostanza, gli importi conteggiati in previsione di resi sono equiparati ad un accantonamento a fondo, deducibile ove contabilizzato in base ai criteri del suddetto paragrafo B21 dell'appendice B dell'IFRS 15. Pertanto, tale accantonamento sarà indeducibile all'atto dello stanziamento del fondo, assumendo, diversamente, rilevanza fiscale al momento del sostenimento del costo.

L'art. 4 del Decreto riconosce la natura di accantonamenti dei corrispettivi variabili e delle vendite con reso, rispettivamente disciplinate dagli artt. 2 e 3 del Decreto, attribuendo tale natura anche ai fini IRAP.

Infine, l'art. 5 individua la decorrenza delle disposizioni di coordinamento tra il principio contabile IFRS 15 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In particolare, dette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio IFRS 15. (WR)

**"Il Decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell'IFRS 9",** di A. GARCEA, ne Il fisco, 8/2018, pag. 563.

L'A., dopo aver svolto qualche considerazione in merito alle innovazioni recate dall'IFRS 9 sul piano contabile, fornisce una prima analisi del contenuto del nuovo principio contabile.

Il primo elemento di novità riguarda la riduzione dei portafogli da quattro (*Fair value through profit e loss, Loans and Receivables, Held to maturity, Available for sale*) a tre (*AMC, FVTPL e FVTOCI*), con l'eliminazione del portafoglio *held for trading* e la possibilità di imputare le componenti valutative da realizzo degli strumenti partecipativi al prospetto OCI senza alcun transito a conto economico. Il secondo elemento di novità riguarda l'introduzione di un nuovo modello di *impairment* dei crediti e dei titoli di debito. In buona sostanza, mentre lo IAS 39 prevedeva un approccio *incurred loss*, e cioè imponeva di procedere ad *impairment test* solo in presenza di un inadempimento del debitore già verificatosi (cd. *Trigger event*), la logica dell'IFRS 9 è, invece, ispirata al modello delle *expected losses*, nel senso che impone di tener conto della probabilità di insolvenza anche prima della sua obiettiva manifestazione e quindi anche con riferimento ai crediti/titoli in *bonis*. L'IFRS 9 contiene poi altre importanti novità in tema di passività e derivati. Per quanto riguarda le passività finanziarie, che generalmente sono valutate al costo ammortizzato, il nuovo *standard* contabile concede la facoltà, entro il rispetto di determinati presupposti, di esercitare la cd. *fair value option*, con la conseguenza che la componente di variazione del *fair value* della passività ascrivibile a variazioni del merito creditizio del debitore deve essere imputata – salvo eccezioni – al prospetto OCI e non a conto economico, senza che successivamente si verifichi il *recycling*.

L'A. poi passa in rassegna le previsioni del Decreto, raggruppandole in tre macro aree: 1) le nuove classificazioni delle attività finanziarie; 2) le riduzioni di valore per perdite attese; 3) le passività e i derivati.

*Le nuove classificazioni delle attività finanziarie*

Per quanto riguarda le nuove classificazioni delle attività finanziarie, posto che il nuovo principio contabile non contiene più alcun riferimento alla categoria delle attività finanziarie detenute per la

negoziazione, si poneva il problema di come dare rilevanza fiscale a questa categoria, considerato che le norme del TUIR, con particolare riferimento ai titoli di capitale, prevedono diversi regimi fiscali a seconda che il titolo sia iscritto nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto di poter continuare a far riferimento alla bipartizione tra titoli di *trading* e altri titoli con le seguenti precisazioni. Si considerano detenute per la negoziazione le attività finanziarie che rispondono alla definizione contenuta nell'appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9 e che rispettino il requisito formale della separata evidenza in bilancio. Per le banche e gli enti finanziari il requisito in parola è normalmente soddisfatto, in quanto gli schemi di bilancio approvati dalla Banca d'Italia, anche dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 9, prevedono l'obbligo di indicare i titoli di *trading* in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale. Per le altre imprese *IAS adopter*, invece, l'indicazione separata in bilancio è possibile (e sufficiente, ndr) in via facoltativa. Nell'ipotesi, invece, in cui il bilancio non fornisca un'apposita evidenza dei titoli di *trading*, può essere attribuita una rilevanza alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili, purché la rilevazione come titoli di *trading* risulti assistita da una data certa anteriore o contestuale all'approvazione del bilancio.

Strettamente collegato al tema delle classificazioni di bilancio è quello dei passaggi o riclassificazioni da un portafoglio dello IAS 39 ad un altro dell'IFRS 9. Per gestire tali riclassificazioni erano a disposizione del legislatore fiscale due strade alternative: i) la prima, fondata sulla disciplina dell'art. 15, del D.L. n. 158/2008; ii) la seconda, riferita al regime di cui all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011. La prima disposizione (art. 15 del D.L. n. 158/2008) definisce in termini generali il regime da applicare in presenza delle cd. "operazioni pregresse", che – in base alle nuove regole contabili – risultino diversamente qualificate, imputate temporalmente, classificate o valutate, mentre la seconda (art. 4 del D.M. 8 giugno 2011) si occupa in modo specifico della fattispecie di riclassificazione degli strumenti finanziari in un portafoglio diverso rispetto a quello originario. Il Decreto (art. 3) chiarisce che la vicenda va gestita in base all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, sia pure con una serie di peculiarità non di poco conto. In caso di riclassificazione da un portafoglio dello IAS 39 ad un portafoglio dell'IFRS 9, con contestuale passaggio ad un regime fiscale differente, l'operazione deve essere assimilata ad un realizzo e ad un riacquisto del titolo con iscrizione nel nuovo portafoglio. Il valore di iscrizione dell'attività nel nuovo portafoglio assume rilevanza fiscale, mentre il differenziale tra vecchio e nuovo valore fiscalmente riconosciuto è assoggettato a tassazione secondo le regole del portafoglio di provenienza.

#### *Le riduzioni di valore per perdite attese*

Con riferimento alla seconda macro area, le riduzioni di valore per perdite attese, si era palesato il dubbio se dovesse o meno ritenersi operante il regime transitorio di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2008, che, anche in sede di introduzione dei nuovi principi contabili, sterilizza gli effetti dell'applicazione di nuovi criteri di qualificazione, classificazione, imputazione temporale e valutazione delle operazioni pregresse. Nel caso si fosse seguita questa strada, si sarebbe dovuto disconoscere la rilevanza fiscale delle rettifiche per perdite attese operate in sede di prima adozione dell'IFRS 9 sui crediti esistenti in bilancio. Il Decreto risolve ogni dubbio negando che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 15, del D.L. n. 185/2008, ciò in considerazione del fatto che il recepimento fiscale del nuovo modello di *impairment* non determina di per sé fenomeni di tassazione anomala e che si tratterebbe di una nuova modalità di calcolo delle rettifiche e non di un nuovo criterio di valutazione in senso proprio. Ne consegue che le rettifiche di valore per perdite attese iscritte in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 assumono rilevanza in base alle ordinarie regole fiscali in tema di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti e sui titoli di debito.

#### *Le passività e i derivati*

La terza e ultima area d'intervento del Decreto riguarda le passività finanziarie e i derivati. Per quanto riguarda la nuova regola contemplata nell'IFRS 9 secondo cui le variazioni di *fair value* delle passività finanziarie che dipendono dal mutamento del merito creditizio del debitore vengono imputate nel prospetto OCI (*Other Comprehensive Income*), l'art. 4, del D.M. 10 gennaio 2018, stabilisce che le componenti in questione devono essere assunte applicando la medesima disciplina fiscale che si rende operante per le variazioni di *fair value* imputate a conto economico sul presupposto che ne condividano la stessa natura.

Altre norme del Decreto si occupano delle novità in tema di derivati. In particolare, in relazione all'ipotesi di riaccorpamento di derivati che in precedenza erano stati scorporati dal portatore di un titolo ibrido, assumendo rilevanza fiscale autonoma rispetto allo strumento primario, viene introdotto

un particolare regime transitorio. Nello specifico, il valore del titolo risultante dal riaccorpamento assume diretta rilevanza fiscale, mentre la differenza tra tale valore e la somma algebrica dei componenti preesistenti viene attribuita proporzionalmente a tali componenti assoggettandola alla relativa disciplina fiscale (*cf.* art. 5, del D.M. 10 gennaio 2018).

Infine, per i derivati che in base ai nuovi criteri dell'IFRS 9 sono classificabili come di copertura si prevede l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15, del D.L. n. 185/2008. Ne consegue che un derivato che sia stato in precedenza qualificato come speculativo e che in sede di prima adozione dell'IFRS 9 venga iscritto come di copertura manterrà ai fini fiscali la sua qualificazione originaria fino ad esaurimento. Al riguardo, l'A. ha precisato che il riferimento al regime transitorio dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 lascia intendere che sia astrattamente possibile avvalersi anche della disciplina del riallineamento prevista dalla medesima disposizione, sottolineando che l'eventuale esercizio dell'opzione per il riallineamento pone, tuttavia, delicati problemi interpretativi e applicativi che meriterebbero uno specifico approfondimento. (WR)

### **"L'endorsement dell'IFRS 9: conseguenze sulla PEX e riclassificazione di V. RUSSO, Bil. e Redd. d'Impr., 3/2018, pag. 48.**

Con il D.M. 10 gennaio 2018 sono state adottate disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili dell'IRES e dell'IRAP con riferimento all'IFRS 9, il nuovo principio di contabilizzazione degli strumenti finanziari che ha sostituito lo IAS 39, omologato con il Regolamento dell'UE n. 2016/2067 del 22 novembre 2016 e divenuto obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018.

L'A. si sofferma sulle novità più significative introdotte dall'IFRS 9 in materia di contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari, con particolare riferimento agli strumenti partecipativi. Premesso che la definizione di strumento partecipativo è sempre contenuta nello IAS 32, rimasto invariato, viene ricordato che l'individuazione di cosa debba intendersi per partecipazioni ai fini della disciplina IRES, va condotta, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, in una logica giuridico – formale, prescindendo dalla qualificazione prevista dai principi contabili internazionali (*cf.* art. 3, comma 3, del D.M. 48/2009). L'IFRS 9 si applica a tutti gli strumenti finanziari partecipativi, tranne che alle partecipazioni qualificate (in società controllate, collegate e *joint venture*), per le quali trovano applicazione i criteri previsti dagli IAS 27, IAS 28 e IFRS 11. È, comunque, possibile optare, in deroga agli specifici criteri previsti da tali *standard*, per la valutazione anche di tali partecipazioni applicando l'IFRS 9.

Come noto, lo IAS 39 prevedeva quattro portafogli possibili per la classificazione degli strumenti finanziari, e cioè: 1) *Fair value through profit and loss (FVTPL)*; 2) *Loans and Receivables (L&R)*; 3) *Held to maturity (HTM)*; 4) *Available for sale (AFS)*. Le partecipazioni potevano essere iscritte o nel portafoglio *FVTPL (HFT)* o in quello *AFS*. In sede di raccordo con la disciplina contabile, il legislatore fiscale ha emendato l'art. 85 del TUIR, inserendo il comma 3-*bis*, in base al quale: "*In deroga al comma 3... si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione*". In sostanza, l'individuazione di quando un'attività finanziaria si considerava immobilizzata o meno ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali era ricollegata alla classificazione contabile nei diversi portafogli prima illustrati. Con specifico riferimento alle immobilizzazioni, quindi, erano immobilizzate quelle iscritte in *AFS* mentre non erano considerate tali quelle iscritte nel portafoglio *FVTPL* – sottoportafoglio *HFT*. L'A. sottolinea che tale suddivisione è rilevante ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle partecipazioni in sede di valutazione, realizzo e tassazione dei dividendi. Infatti, per le partecipazioni non immobilizzate le valutazioni effettuate in bilancio assumono rilevanza fiscale (*ex art. 94, comma 4 – bis, del TUIR*) in sede di realizzo non è applicabile la *participation exemption (pex)* e i dividendi sono tassati integralmente. Viceversa, per le partecipazioni immobilizzate le valutazioni effettuate in bilancio sono fiscalmente irrilevanti (*ex art. 110, comma 1 – bis, del TUIR*), in sede di realizzo è applicabile – al ricorrere delle altre condizioni – la *pex* e i dividendi godono dell'esclusione al 95%.

Il principio IFRS 9, al dichiarato fine di semplificare la disciplina prevista dallo IAS 39, prevede un approccio unico per la classificazione di tutte le attività finanziarie, individuando due criteri (uno soggettivo e uno oggettivo): *i) business model*; *ii) Solely Payment of Principle and Interest (SPPI test)*. Con riferimento al modello di *business*, ovvero la modalità con cui l'entità gestisce le sue attività

finanziarie al fine di generare flussi di cassa, lo *standard* contabile distingue tre diversi possibili approcci: 1) *Hold to collect (HTC)*, modello di *business* finalizzato a detenere l'attività finanziaria al fine di raccoglierne i flussi finanziari reddituali; 2) *Hold to collect and sell (HTCS)*, modello di *business* finalizzato sia alla raccolta dei flussi finanziari e reddituali che mediante la vendita di attività finanziarie; *Other business models*. Con specifico riferimento al criterio oggettivo, invece, è previsto il superamento dello *SPPI test* quando i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire. Nel caso in cui il *test* non venga superato l'attività finanziaria deve essere valutata al *FVTPL*. Considerato che per le proprie caratteristiche intrinseche le partecipazioni non superano mai l'*SPPI test*, visto che non prevedono né il rimborso del capitale né la corresponsione di un flusso di interessi, il criterio generale è quello del *FVTPL*. Tuttavia, l'IFRS 9 offre la possibilità, per le partecipazioni non di *trading*, di optare per la valutazione al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (*FVTOCI*) senza possibilità di *recycling* a conto economico. Tale opzione, da esercitarsi all'atto della prima iscrizione, è irrevocabile.

In tale contesto, si innesta l'art. 2, del D.M. 10 gennaio 2018, che è volto a coordinare le nuove modalità di contabilizzazione previste dall'IFRS 9 con la normativa del TUIR che – per distinguere tra attività immobilizzate e non – faceva riferimento ai portafogli previsti dallo IAS 39. A tal fine, il comma 1 prevede che: “*si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3 - bis dell'art. 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione presente nelle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio*”. In sostanza, considerato che non è più presente nell'ambito dell'IFRS 9 il portafoglio *HFT*, il Decreto ne richiama la definizione presente nelle lett. a) e b) dell'Appendice A) dell'IFRS 9, individuando in tale modo un portafoglio *HFT* fiscale. In particolare, stando ai contenuti del nuovo principio contabile, si considera posseduta per la negoziazione un'attività (o una passività) che presenta le seguenti caratteristiche: a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve; b) al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo. Così individuata la nozione di *trading*, il decreto si preoccupa di distinguere il caso in cui le attività di *trading* vengano indicate (per obbligo o facoltà) in una specifica voce di bilancio e il caso in cui ciò non avvenga. Nel primo caso, vale a dire per i soggetti che prevedono un'apposita voce in cui registrare le attività di *trading*, assume rilievo, ai fini del comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR, la classificazione in bilancio. Nel secondo caso, il comma 2 prevede che per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività di cui al comma 1, la classificazione tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del primo bilancio d'esercizio chiuso durante il periodo di possesso.

Nell'ambito delle partecipazioni, la distinzione tra *trading* e immobilizzato, rileva soprattutto ai fini dell'applicazione / non applicazione del regime *pex* in caso di cessione. Come noto, l'applicazione del favorevole regime di esenzione è subordinata al rispetto dei quattro requisiti richiesti dall'art. 87 del TUIR, ed in particolare: i) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese anteriore rispetto a quello in cui la partecipazione viene alienata (*holding period*); ii) classificazione della partecipazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie; iii) residenza della società partecipate in uno stato *black list*; iv) esercizio da parte del soggetto partecipato di un'attività commerciale. È evidente, sottolinea l'A., che in presenza di tutti gli altri requisiti, diventa determinante la verifica della ricorrenza della condizione sub ii). Sulla base di quanto detto in precedenza, quindi, per i soggetti che non contabilizzano in una voce di bilancio *ad hoc* le partecipazioni di *trading*, è dirimente la scelta di targare come “possedute per la negoziazione” le partecipazioni che soddisfano la definizione di cui alle lett. a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9.

Infine, l'A. tratta il tema delle riclassifiche, ricordando che la scelta del D.M. 10 gennaio 2018 è stata quella di estendere l'applicazione del regime dell'art. 4, del DM 8 giugno 2011, anche alle riclassificazioni di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, sia a regime che in sede di *FTA*. Al riguardo, la Relazione illustrativa al Decreto ha precisato che “*Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre*

*categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'art. 2, comma 2.*”. Nel caso, ad esempio, di una partecipazione che rispetti i requisiti dell'Appendice A dell'IFRS 9, non sia targata come di *trading* nel primo esercizio di iscrizione ma lo sia successivamente, l'eventuale differenza tra costo di acquisto e il *fair value* alla data di riclassifica concorrerà a formare il reddito del periodo d'imposta in cui è stata riclassificata ai sensi dell'art. 86 o, ricorrendone le condizioni, dell'art. 87 del TUIR trattandosi di una partecipazione fiscalmente immobilizzata. Le successive variazioni della stessa partecipazione, essendo divenuta anche fiscalmente di *trading*, concorreranno alla formazione del reddito in base all'art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR, così come l'eventuale cessione darà luogo a ricavi imponibili ex art 85 TUIR. Ad analoghe conclusioni si giunge, altresì, nel caso in cui la riclassificazione avvenga in sede di *FTA* dell'IFRS 9. Infatti, l'art. 3, comma 2, del Decreto IFRS 9, nel derogare al regime di neutralità che naturalmente connota la prima applicazione degli *standard* contabili internazionali ai sensi dell'art. 15, del D.L. n.185/2008, prevede che alla diversa riclassificazione di uno strumento finanziario, effettuata in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011. Ipotizzando il caso di un titolo che nel bilancio 2017 è iscritto tra gli *HFT*, e soddisfi il requisito di “posseduto per la negoziazione”, nel bilancio 2018 può accadere che: *i*) il titolo venga iscritto nel *trading*, in tal caso non si verificherà alcun evento impositivo in conseguenza della riclassificazione, in quanto non si è determinato alcun cambiamento del regime fiscale; *ii*) il titolo non sia targato come *trading*, allora in questo caso la riclassificazione determinerà il realizzo atipico della partecipazione, con la conseguenza che il differenziale tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorrerà alla formazione del reddito del periodo d'imposta 2018 a norma dell'art. 85 del TUIR e il valore contabile rilevato secondo l'IFRS 9 costituirà il costo fiscale della partecipazione, che da quel momento in poi è fiscalmente immobilizzata. (WR)

**“Interessi passivi: l'eccedenza di risultato operativo lordo in caso di fusione”** di A. TRONCONI e C. ATTARDI, ne Il fisco 8/2018, pag. 730.

L'articolo, dopo aver riassunto le disposizioni dell'art. 96 del TUIR relativo alla deducibilità degli interessi passivi, esamina il problema della riportabilità del ROL in caso di fusione, tenuto conto che la norma antielusiva specifica ex art. 172, comma 7, del T.U.I.R., estende la disciplina relativa alla riportabilità delle perdite al riporto degli interessi passivi di cui all'art. 96, comma 4, e a quello dell'ACE ma nulla dispone riguardo alla possibilità di riportare in avanti l'eccedenza di ROL, situazione questa che si verifica qualora gli interessi passivi di periodo siano comunque inferiori rispetto al limite legale di deducibilità pari al 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Gli AA. esaminano le possibili tesi.

La tesi relativa alla scomparsa dell'eccedenza di ROL, ad avviso degli AA., sarebbe incoerente con i principi civilistici e fiscali della fusione, in contrasto cioè con i principi di continuità dei soggetti e di preservazione dei valori fiscali dei beni.

Viene esaminata la tesi dell'applicabilità dell'art. 172, comma 7, anche alle eccedenze di ROL, in virtù di un'integrazione analogica, volta a colmare un'eventuale lacuna normativa commessa *de jure condito*.

Gli AA. escludono tale tesi, dovendo prendere atto che le eccedenze di ROL non sono contemplate nell'armamentario antielusivo speciale, a differenza di altre componenti che sono state ritenute meritevoli di intervento di contrasto.

Gli AA. esaminano infine la tesi relativa al passaggio automatico delle eccedenze di ROL per effetto della fusione; tesi che è ritenuta applicabile, quale effetto naturale, fisiologico e sistematico dell'aggregazione.

Infatti, l'impresa che presenta un consistente ROL è un'impresa vitale e feconda, rispetto alla quale potrebbe essere superfluo operare il test di vitalità. Peraltro il vantaggio fiscale è del tutto eventuale perché per la fruizione di detto vantaggio si devono verificare in futuro le condizioni per l'utilizzo dell'eccedenza di ROL, si deve cioè verificare il sostenimento di interessi passivi. Ciò a differenza

del riporto dell'eccedenza di interessi passivi la cui deduzione futura è sicura e determinerà comunque un beneficio.

Da ultimo viene argomentato che il riporto dell'eccedenza di ROL trova legittimazione nel fatto che esso deve essere considerato un diritto di carattere fiscale, come si evince dall'art. 96, comma 1, terzo periodo, del TUIR, che in caso di fusione viene acquisito dalla società incorporante o risultante dalla fusione. (GDA)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Deduzione del reddito – Principio generale di imputazione – Esercizio di competenza – Configurabilità – Emersione del reddito in un momento successivo – Imputazione all'esercizio precedente – Necessità – Componenti negativi del reddito – Regole su imputazione temporale – Inderogabilità – Costi per prestazioni di servizio – Momento in cui viene emessa la fattura – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 18 ottobre 2017, n. 24547, in GT – Riv. Giur. Trib. 1/2018, pag. 35.

In materia di imposizione fiscale il principio generale di imputazione è quello dell'esercizio di competenza, per cui, anche qualora la componente di reddito emerga materialmente in un momento successivo, essa va imputata all'esercizio precedente. In particolare, proprio in riferimento ai componenti negativi del reddito, si è affermata l'inderogabilità delle regole sulla loro imputazione temporale, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Pertanto, una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si identifica automaticamente l'esercizio in cui sono deducibili i costi. Quindi i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento.

**Redditi di impresa – Cessione di azienda – Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente – Plusvalenza patrimoniale – Configurabilità – Tassazione – Legittimità.**

Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3518, ne Il fisco 10/2018, pag. 983.

La cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente configura una plusvalenza tassabile in quanto costituisce l'equivalente del corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che – seppur assicurando un'utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguite – ha un valore economico agevolmente accertabile in base a calcoli attuariali e secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**“Estensibilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati”** di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 8/2018, pag. 637.

La risoluzione n. 151/E/2017, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato il proprio convincimento in merito all'interpretazione del concetto di emolumento arretrato ai fini dell'eventuale

applicazione ai premi di risultato del regime della c.d. tassazione separata, non presenta aspetti innovativi sul piano interpretativo, ma ha il pregio di una chiarezza espositiva e di una importante precisazione quale quella relativa alla eventuale applicabilità del regime di tassazione separata su emolumenti erogati in via eccezionale in uno stesso periodo di imposta, ma relativi a più anni.

L'Agenzia ha in sostanza confermato che la tassazione separata (nella specie i premi di risultato) torna applicabile quando il pagamento degli stessi avvenga in anno diverso da quello di competenza o di maturazione, in dipendenza di ritardi non fisiologici (cioè ordinari).

Per l'A. la risoluzione risulta assai apprezzabile in quanto improntata a considerazioni di buon senso. In passato, infatti, si negava l'applicazione della tassazione separata quando la cadenza del pagamento avveniva ordinariamente in anno diverso da quello di competenza. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare illustra le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 e dal decreto legge n. 50/2017 con riferimento alla detassazione dei premi di risultato, rinviando per il resto a quanto già illustrato nella circolare n. 28/2016.

La legge di bilancio 2017 ha esteso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l'ambito di applicazione del regime agevolativo per i premi di risultato previsto dalla legge di stabilità 2016.

In relazione all'ambito soggettivo, possono fruire del regime di favore i lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui e non più 50.000 euro annui, come previsto in origine.

Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017 anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 viene innalzato l'importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risulta ora fissato in 3.000 euro (in luogo dei precedenti 2.000), nonché in 4.000 euro (in luogo dei precedenti 2.500) in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui l'azienda coinvolga in modo paritetico i dipendenti nell'organizzazione del lavoro, per i premi regolati da contratti sottoscritti dopo il 24 aprile 2017, oltre alla detassazione c'è uno sconto sulla contribuzione a carico del lavoratore e dell'azienda sui primi 800 euro di premio, per quelli precedenti non c'è invece decontribuzione, ma l'aliquota del 10% può essere applicata fino a 4.000 euro di premio.

Tuttavia anche a quelli più vecchi si possono applicare le nuove regole se gli stessi sono stati o vengono modificati successivamente al 24 aprile 2017.

Quanto alla possibilità, riconosciuta dal 2017, di sostituire il premio di risultato con i *benefit* previsti dall'art. 51, comma 4, TUIR, la circolare precisa che l'uso dell'auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell'alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4, dell'art. 51 TUIR (e non, quindi, in base al valore normale).

La parte del premio eccedente il valore del *benefit* di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con altri *benefit* di cui all'art. 51 citato.

A tal riguardo la circolare fornisce esemplificazioni numeriche in relazione alla sostituzione del premio di risultato con i suddetti *benefit*.

Dopo aver ricordato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare, era già possibile in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal momento che tali contributi trattenuti dal datore di lavoro rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lett. h) TUIR, l'Agenzia chiarisce che il premio di risultato non è

assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (previsto dal D.Lgs. n. 252/2005).

I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57, l'incremento, limitatamente ai primi 5 anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione.

La legge di bilancio ha introdotto la possibilità per il dipendente di richiedere azioni emesse dalla propria azienda o da società del gruppo cui la stessa appartiene in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato maturato.

L'Agenzia nella circolare ha confermato che non si genererà reddito imponibile per il dipendente che sostituisca, in tutto o in parte, il proprio premio di risultato con azioni della società datrice di lavoro o di società del gruppo cui essa appartiene:

- anche nel caso in cui l'offerta sia rivolta, anziché alla generalità a categorie di dipendenti, purché in conformità alle previsioni contrattuali, aziendali e/o territoriali;
- anche nel caso in cui il valore delle azioni ricevute superi il limite di 2.065,83 euro previsto per ciascun periodo di imposta: potranno, infatti, essere assegnate azioni pari all'importo massimo di premio detassabile 3.000 euro, che può essere elevato a 4.000 euro per gli accordi sottoscritti prima del 24 aprile 2017, che prevedono la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro;
- anche qualora le stesse siano cedute, o riacquistate dalla società emittente, prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione avvenuta a seguito della conversione del premio di risultato.

L'assegnazione delle azioni nei limiti e con le modalità previste dalla normativa agevolativa, non genererà dunque reddito da lavoro dipendente in capo agli assegnatari, che riceveranno un valore di azioni pari all'importo lordo del premio di risultato maturato.

La cessione delle azioni, invece, in qualsiasi momento intervenga, potrà generare "reddito diverso" in base all'art. 67 TUIR.

La tassazione delle plusvalenze conseguenti la cessione delle azioni è regolata dall'art. 68 del TUIR con una deroga che prevede che il costo o il valore di acquisto fiscalmente riconosciuto, da considerare ai fini del calcolo delle plusvalenze in questione, sarà pari al valore del premio di risultato maturato e convertito in azioni, su scelta del dipendente. Ne consegue, pertanto, che saranno tassabili in capo ai lavoratori le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni ricevute in sostituzione del premio, per l'importo corrispondente alla sola differenza tra quanto realizzato dalla cessione e l'importo del premio convertito in azioni.

La legge di bilancio, introducendo la lettera *f-quater* al comma 2 dell'art. 51 TUIR, ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i premi pagati dall'azienda per le polizze assicurative contro i rischi di non autosufficienza e di malattie gravi in favore delle generalità o di categorie di dipendenti.

La circolare illustra analiticamente le caratteristiche e il funzionamento di tali polizze che prendono il nome di *long term care* (LTC) e *dread disease*.

Anche gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale rientrano nel welfare aziendale, con relativi vantaggi fiscali. Infatti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza limitazioni di importo, le somme erogate per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e dei suoi familiari fiscalmente a carico, quindi da utilizzarsi non solo per recarsi al lavoro.

Il datore di lavoro può intervenire con tre modalità: mettendo a disposizione delle somme per l'acquisto degli abbonamenti; tramite il rimborso di quanto speso dai lavoratori; pagando direttamente gli abbonamenti.

L'agevolazione fiscale scatta se le spese per il trasporto sono sostenute su base volontaria dall'impresa o a seguito di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Il titolo di viaggio deve consentire di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su un percorso specifico o su tutta la rete.

Quando il lavoratore dipendente è assunto presso più datori di lavoro, i limiti posti per l'erogazione del Premio di risultato sono in capo al lavoratore e non al rapporto di lavoro.

Gli anticipi dei premi possono essere detassati prima di verificare il raggiungimento del risultato, ma se poi non si raggiunge l'obiettivo scatta l'imposizione fiscale ordinaria sulle somme già erogate.

Presupposto fondamentale per l'applicazione della tassazione al 10% sui premi di risultato, è il raggiungimento – da parte dell'azienda – di una performance incrementale definita in base ai requisiti dettati dalla normativa di riferimento. Il periodo lo stabilisce la contrattazione collettiva di secondo livello e può riguardare uno o più anni.

Nella circolare l'Agenzia precisa che la detassazione può essere riconosciuta agli acconti di premi di risultato sempre che, al momento del pagamento, sia possibile constatare un incremento in linea con gli obiettivi con i criteri definiti nell'intesa di secondo livello. Qualora la contrattazione preveda l'erogazione di più acconti, per verificare se si sta realizzando l'incremento vanno sommati tutti i risultati. La detassazione può essere applicata se, dall'esame dei periodi considerati, emerge un risultato incrementale rispetto al parametro di riferimento individuato dal contratto.

Nell'ipotesi in cui, alla fine del periodo di osservazione, non si riscontrino i risultati auspicati, sarà necessario rivedere la tassazione, provvedendo all'assoggettamento totale dei premi già detassati e all'emissione di una nuova certificazione unica.

A causa del meccanismo di misurazione può accadere però anche che la verifica del risultato incrementale possa essere effettuata solo a posteriori e che quindi il "diritto" alla detassazione scatti dopo che le somme sono state già erogate in forma di acconto o anticipazione. Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che il datore di lavoro, dopo aver accertato il raggiungimento dell'obiettivo e la presenza nel premio di tutte le caratteristiche richieste, può detassare conguagliando le maggiori trattenute operate, non appena si presenta l'occasione, oppure lo può fare in sede di conguaglio fiscale.

L'Agenzia ha ribadito che non verranno comminate sanzioni per il tardivo invio della nuova Cu, visto che lo sfioramento della scadenza prevista per l'inoltro della certificazione non è determinato da inadempienze del datore di lavoro. (EM)

## **IVA**

### **Dottrina**

**“La stabile organizzazione in Italia “entra” nel gruppo IVA”** di F. AQUILANTI, ne Il fisco 11/2018, pag. 1025.

Partendo dall'assunto che una stabile organizzazione IVA in Italia di una casa madre estera può partecipare ad un gruppo IVA <sup>(1)</sup> (ovviamente sempre che ricorrano i vincoli finanziari, economici e organizzativi richiesti dall'art. 70-ter del DPR 633/72), gli AA. analizzano le conseguenze sotto il profilo del trattamento IVA da riservare alle operazioni *intercompany* che interessano le case madri estere che operano appunto in Italia mediante stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, nonché i rapporti intersoggettivi tra casa madre estera e stabile organizzazione in Italia partecipante ad un gruppo IVA.

L'A. ritiene che la normativa avrà maggior impatto nei confronti delle prestazioni di servizio *intercompany*.

Invero, la partecipazione di una stabile organizzazione ad un gruppo IVA può interessare anche i rapporti c.d. intersoggettivi tra casa madre e stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. A rigore, i rapporti intersoggettivi tra casa madre e stabile organizzazione non assumono alcuna rilevanza ai fini IVA, laddove la stabile organizzazione non svolga un'attività economica indipendente. In questo caso i predetti rapporti rimangono irrilevanti ai fini IVA. A differente conclusione l'A. perviene laddove la stabile organizzazione partecipi ad un gruppo IVA. Qui, difatti, l'operazione non può più ascriversi ad un rapporto propriamente intersoggettivo, dovendosi

---

<sup>1</sup> Per poter includere la stabile organizzazione in Italia di un soggetto passivo non stabilito in detto Stato (i.e. casa madre estera) all'interno del gruppo IVA è necessario che detta stabile organizzazione sia operativa, nel senso che riceva e/o intervenga direttamente in operazioni rilevanti ai fini IVA

ricondere ad un normale rapporto tra due soggetti passivi autonomi e indipendenti: la casa madre estera e il gruppo IVA quale soggetto passivo unico ai fini IVA.

Quanto sopra sembra, peraltro, venire in considerazione tanto nell'ipotesi in cui sia la casa madre estera ad effettuare la cessione/prestazione nei confronti della stabile organizzazione in Italia partecipante ad un gruppo IVA, quanto nella diversa ipotesi in cui sia la stabile organizzazione in Italia partecipante ad un gruppo IVA ad effettuare la cessione/prestazione nei confronti della casa madre estera.

In questo caso, l'inclusione della stabile organizzazione nel perimetro del gruppo IVA sembra comportare un profondo mutamento del trattamento IVA da riservare alle operazioni afferenti ai rapporti c.d. intersoggettivi, nel senso che dal considerare dette operazioni fuori campo IVA (alle condizioni sopra viste) si passa a doverle ritenere operazioni rilevanti ai fini IVA (rispetto alle quali il regime applicabile – imponibilità, non imponibilità o esenzione – dovrà essere valutato caso per caso). (EM)

**“Gruppo IVA: più soggetti, un unico soggetto passivo IVA”** di S. FICOLA e B. SANTACROCE, ne Il fisco 6/2018, pag. 513.

Il gruppo IVA è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di bilancio 2017 e recentemente è stato oggetto di ulteriori specifiche ad opera della Legge di bilancio 2018, che è intervenuta al fine di fornire chiarimenti nell'applicazione dei principi che regolano il funzionamento del gruppo IVA, con particolare riguardo alle operazioni che si considerano effettuate all'interno del gruppo stesso, e quindi non rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, rispetto alle operazioni realizzate con soggetti terzi, che invece sono soggette alle ordinarie regole di applicazione dell'IVA.

Gli AA. illustrano sinteticamente i vincoli imposti dalla norma per la partecipazione al gruppo IVA e le novità introdotte dalla legge di bilancio. (EM)

**“Il gruppo IVA: luci e ombre in attesa del Decreto attuativo”** di D. MORABITO e G. STANCATI, in Corr. Trib. 13/2018, pag. 975.

La nuova disciplina del gruppo IVA, introdotta con la legge di bilancio 2017, che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, si applica a partire dal 1° gennaio di quest'anno, con la conseguente operatività del gruppo IVA a decorrere dal 2019.

L'articolo, scritto precedentemente all'emanazione del decreto MEF del 6 aprile che dà attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, riporta alcune questioni sollevate dal comitato IVA in ordine a delle scelte operate dal legislatore nazionale.

Una prima questione riguarda i criteri soggettivi per la partecipazione al gruppo IVA, ed in particolare la natura dei soggetti aventi titolo a partecipare ad un gruppo IVA italiano, avendo riscontrato profili di incoerenza tra il gruppo IVA italiano e gli indirizzi comunitari.

Infatti, mentre l'art. 70-*bis* DPR 633/72 (rubricato gruppo IVA e recante disciplina del nuovo istituto), richiamando esclusivamente i soggetti passivi IVA quali membri del gruppo IVA, esclude le c.d. *holding pure* (e cioè quei soggetti la cui attività sostanziandosi nel mero possesso di partecipazioni, quote sociali, obbligazioni o titoli al fine della percezione dei relativi dividendi, interessi od altri frutti, non costituisce esercizio di imprese), l'art. 11 della Direttiva include invece nel gruppo IVA sia quei soggetti che, singolarmente, non si qualificano come soggetti passivi, sia gli enti privi di personalità. La delegazione italiana in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata sul punto dal comitato IVA, ha confermato l'esclusione delle *holding pure* dalla partecipazione al gruppo IVA.

La seconda questione attiene al requisito del controllo; non è chiaro se un gruppo IVA potrà essere costituito da più soggetti italiani, sotto il comune controllo di un soggetto-terzo residente in uno Stato *extra-UE*.

Gli AA. ritengono che la possibilità di ricomprendere nel gruppo IVA le società controllate da soggetti non UE discenderebbe dal tenore dell'art. 70-*ter* del Decreto IVA, il quale richiede, per la verifica del comune controllo, che la controllante sia residente in uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Tale scambio di informazioni parrebbe

quello previsto dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, stipulate tra l'Italia e ben 95 Stati (sia UE, che non UE), e non sarebbe, pertanto, assimilabile ai più restrittivi strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, richiamati dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72 sulla identificazione diretta ai fini IVA.

Possono partecipare al gruppo IVA quei soggetti passivi tra i quali sussiste congiuntamente – non alternativamente – un vincolo finanziario, economico e organizzativo.

Se tra i soggetti sussiste un vincolo finanziario si presume la sussistenza fra gli stessi del vincolo economico e organizzativo.

Detta presunzione, prevista dalla norma interna, secondo il comitato IVA, sarebbe incompatibile con quella comunitaria che invero non ammetterebbe presunzioni sull'esistenza degli indefettibili vincoli finanziario-economici ed organizzativi, che andrebbero di volta in volta valutati in modo unitario e indipendente.

La presunzione di esistenza dei vincoli economico e organizzativo, in presenza di quello finanziario, può essere superata solo presentando all'Agenzia delle entrate istanza di interpello probatorio *ad excludendum*. Anche questo aspetto è stato criticato dal comitato IVA che ha concluso, in modo alquanto perentorio, asserendo che non è possibile presumere l'esistenza dei vincoli economico ed organizzato al ricorrere di quello finanziario. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie in seguito all'emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.**

Ris. Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, n. 26/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie di OICR nei confronti delle SGR, comprendenti sia servizi attinenti alla gestione dei fondi comuni d'investimento, sia al controllo e alla sorveglianza degli stessi.

La prima tipologia di prestazioni, è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR 633/72, mentre la seconda tipologia di prestazioni è considerata imponibile ai fini dell'imposta, in quanto qualificabile come autonoma e distinta rispetto all'ordinaria attività di gestione del fondo comune d'investimento.

In presenza dell'addebito di un unico corrispettivo da parte delle banche depositarie nei confronti delle SGR si pone il problema della distinzione fra le quote di corrispettivo riferibili a prestazioni esenti e quelle riferibili a prestazioni imponibili ai fini IVA.

Per superare tali difficoltà, l'Agenzia delle entrate aveva condotto un'analisi sulle attività delle banche depositarie e, con risoluzione n. 97/2013, aveva determinato nel 28,3% la quota di incidenza delle operazioni imponibili IVA rispetto al totale delle operazioni effettuate nei confronti delle SGR.

Tuttavia, l'analisi condotta dall'Agenzia delle entrate si inseriva in un contesto normativo differente da quello attuale.

Il quadro normativo di riferimento, ora, è radicalmente mutato.

Pertanto l'Agenzia ritiene che la percentuale di imponibilità del 28,3 non appaia più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale delle attività prestate indistintamente dalle banche depositarie e che gli operatori debbano attivarsi, nel rispetto del mutato quadro normativo, per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR.

In ogni caso, in considerazione della situazione di incertezza normativa e dell'affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 97/E del 2013, per il periodo d'imposta 2017, l'Agenzia ha stabilito che ricorre l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e che non si rendono pertanto irrogabili le sanzioni amministrative. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

#### **IVA – Rimborso – Termine di decadenza.**

Corte di Giust. UE, 21 marzo 2018 causa n. 533/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che i termini di decadenza per esercitare il diritto al rimborso dell'IVA a credito decorrono, in assenza di abusi o rischi di evasione fiscale, dalla data di ricezione della fattura e non dalla data in cui l'imposta è diventata esigibile.

Il diritto al rimborso IVA è, infatti, inscindibilmente collegato all'esercizio del diritto alla detrazione.

Dunque, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato solamente al verificarsi dell'esigibilità dell'imposta e al possesso della fattura da parte del cessionario o committente.

I medesimi requisiti devono essere soddisfatti ai fini del diritto al rimborso e, di conseguenza, per determinare il termine di decadenza di tale diritto.

### Commissioni tributarie di merito

#### **IVA – IVA di gruppo – Compensazione delle eccedenze di crediti con debiti di altri partecipanti al gruppo – Prestazione di garanzia – Necessità.**

Comm. trib. reg. di Milano, 9 febbraio 2018, n. 532/9/18, ne Il fisco 13/2018, pag. 1298.

Anche per l'IVA di gruppo sussiste l'obbligo di prestazione di garanzia in caso di compensazione delle eccedenze di crediti con eccedenze di debiti di altri partecipanti al gruppo di imprese. La prestazione della garanzia, infatti, integra un elemento costitutivo della fattispecie derogatoria rispetto all'ordinario meccanismo della compensazione operante fra crediti e debiti IVA del medesimo soggetto, che la disciplina speciale in tema di IVA infragruppo ha introdotto come presupposto da valutare *ex ante*, al momento della presentazione della dichiarazione, tanto da determinare, in caso di mancata prestazione, il venir meno della possibilità di compensazione, con la conseguenza che l'importo dovuto deve essere versato dal contribuente nel termine di legge.

### REGISTRO (Imposta di)

## Dottrina

Negli articoli, di seguito commentati, gli Autori esaminano le modifiche apportate dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) agli artt. 20 e 53-*bis* del Testo Unico del Registro (T.U.R.) e si confrontano su alcuni particolari aspetti e sugli effetti che la nuova formulazione delle disposizioni produce. (SG)

**“L’efficacia temporale del nuovo art. 20 T.U.R”** di A. CARINCI, ne Il fisco 9/2018, pag. 848.

L'A. si sofferma sulla questione della natura interpretativa o meno dell'intervento operato con la Legge di bilancio 2018 sull'art. 20 del T.U.R.. Riconoscere valenza interpretativa alla modifica consentirebbe, infatti, di mettere in discussione tutti gli avvisi di liquidazione e di rettifica che hanno proceduto al recupero di imposta in virtù di elementi *extratestuali* e che sono attualmente oggetto di contenzioso tributario. Diversamente, se fosse certa la natura non retroattiva della norma, occorrerebbe comunque chiarirne l'esatto ambito di operatività, ossia quando e a che condizione la

stessa possa tornare applicabile. Considerata la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, dovrebbero restare soggetti al nuovo regime solo gli atti presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della novella (quindi dopo il 1° gennaio 2018); tuttavia, nella sua prima presa di posizione ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha operato una diversa scelta interpretativa, affermando che il nuovo art. 20 trova applicazione solamente all'attività di liquidazione dell'imposta effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2018. (SG)

**“L’art. 20 T.U.R., rimosso un feticcio e recuperato l’antidoto antiabuso”** di M. DAMIANI, in Corr. Trib. 11/2018, pag. 857.

La sentenza della Suprema Corte n. 2007 del 2018 statuisce il carattere innovativo e non interpretativo della novella introdotta dalla Legge di bilancio 2018, sancendone quindi la sua irretroattività. In particolare, tale pronuncia si presta a molteplici spunti critici e appare pro Fisco allorché non considera che in passato non sono mancate interpretazioni che hanno anticipato l'attuale formulazione dell'art. 20. Inoltre, l'utilizzazione in funzione antielusiva di questa disposizione induce a ritenere che le modifiche all'art. 53-*bis* siano da considerare come esplicitazione di un principio immanente della clausola antiabuso già presente anche nell'ambito applicativo dell'imposta di registro. La novella non sembra tuttavia risolvere del tutto le incertezze del passato, in particolare sulla tassazione dell'atto di cessione della partecipazione totalitaria della società veicolo derivante da ravvicinato conferimento d'azienda, riqualficata finora dagli Uffici finanziari, con l'avallo della giurisprudenza, in cessione di azienda. Sotto il profilo elusivo dell'atto, poi, il richiamo dell'art. 10-*bis* della L. n. 212/2000 nel corpo dell'art. 53-*bis* del T.U.R. conferma l'estensione all'imposta di registro della disciplina dell'abuso del diritto, già acquisita dalla giurisprudenza di legittimità. Una possibile scelta potrebbe essere quella di rendere esplicito il potere degli Uffici di esaminare l'atto sottoposto a registrazione anche sotto l'eventuale aspetto elusivo, che richiede la verifica di ragioni *extrafiscali* da valutare con una visione d'insieme dell'operazione che richiede la disamina di eventuali altri atti (o comportamenti) correlati o correlabili. (SG)

**“Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’isolata” cessione totalitaria di partecipazioni: molto rumore per nulla”** di E. DELLA VALLE, ne Il fisco 6/2018, pag. 517.

L'art. 20 è stato modificato in modo che il tributo sia applicato avendo riguardo al solo atto da registrare *“sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”*. La modifica si è resa necessaria per scongiurare interpretazioni degli atti volte a cogliere un eventuale collegamento negoziale in luogo della loro immediata e specifica efficacia giuridica ovvero alla valorizzazione di elementi *extratestuali*. Secondo l'A., tuttavia, nulla cambia con riferimento alla cessione totalitaria di partecipazioni, almeno nel caso in cui la riqualficazione non venga argomentata ricollegando lo *share deal* ad altre operazioni straordinarie precedenti o successive e non si basi su di un'analisi delle clausole negoziali contenute nell'atto traslativo. (SG)

**“Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l'indebita riqualficazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni d'azienda”** di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 10/2018, pag. 731.

In merito alla costante prassi dell'Amministrazione finanziaria di riqualficare come cessione di azienda di una cessione di partecipazione, anche se preceduta dal conferimento di aziende o beni della società partecipata, l'A. ritiene che, nonostante la configurazione dell'imposta di registro come imposta che colpisce gli atti in base, non solo alla loro forma, ma anche ai loro effetti giuridici, risulta sicuramente più rispondente al principio di capacità contributiva. Tuttavia, tale diversa configurazione non può legittimare la riqualficazione della cessione di una partecipazione di controllo, anche se sia preceduta dal conferimento di un'azienda o di beni alla società o ente partecipato, come una cessione dell'azienda o dei beni di tale società o ente, non comportando l'attribuzione, a favore

dell'acquirente di tale partecipazione, non solo della proprietà dell'azienda o dei beni, ma neppure del mero potere di goderne e di disporre.

Le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2018 sull'art. 20 chiariscono che l'imposta di registro deve essere applicata attribuendo esclusiva rilevanza agli effetti giuridici del singolo atto volta per volta presentato alla registrazione e, quindi, non possono rilevare, non solo gli effetti giuridici di atti collegati, ma anche gli elementi estranei agli atti presentati alla registrazione, come ha sempre sostenuto la dottrina maggioritaria. In forza del nuovo art. 20 del T.U.R., quindi, potrà assumere rilevanza la "causa reale" e "l'effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti", in quanto non possono essere considerati rilevanti gli elementi estranei al singolo atto presentato alla registrazione. Pertanto – secondo l'A. -, se l'art. 20 del T.U.R. non consente di attribuire rilevanza anche agli altri atti collegati ed altri elementi *extratestuali*, occorre concludere che non solo la cessione di una partecipazione totalitaria, ma anche il conferimento d'azienda o di beni seguito dalla cessione della partecipazione di controllo nella società o ente conferitario non possono ritenersi riqualficabili come una cessione di azienda o di beni in forza della predetta disposizione, anche perché l'irrilevanza degli atti collegati e degli altri elementi *extratestuali* non può che comportare l'irrilevanza della pretesa "causa reale" degli atti e della pretesa "effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti". Inoltre, l'aggiunta all'art 53-*bis* del T.U.R. del richiamo all'art. 10-*bis* della L. n. 212/2000 ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, eventuali operazioni abusive potranno essere contestate mediante l'applicazione della norma generale antielusiva. Pertanto, la cessione di partecipazioni di controllo, preceduta o meno dal conferimento di azienda o di beni nella società o ente partecipata, potrà essere riqualficata come cessione di azienda o beni soltanto se siano integrati i presupposti dell'abuso di diritto. (SG)

**“Legge di bilancio 2018: la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/1986”** di S. MATTIA, in strum fin. e fisc. 34/2018, pag. 61.

In merito alla interpretazione degli atti di cui all'art. 20 del T.U.R., la recente modifica normativa intervenuta ha la finalità di definirne la portata applicativa e di chiarire che tale disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni ad esso e dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quelli da registrare. Alla luce della nuova formulazione, il citato art. 20 non può dunque essere utilizzato per riqualficare operazioni ritenute elusive. A tali fini, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fare ricorso esclusivamente alla disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente. (SG)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Cassazione

#### **Registro (imposta di) – Riqualficazione degli atti – Termine di tre anni per l'accertamento – Decorrenza.**

Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 1011, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Suprema Corte conferma il suo pregresso orientamento per cui l'art. 20 del DPR n. 131/1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto, ora disciplinato dallo Statuto del contribuente (art. 10-*bis*), presuppone una mancanza di causa economica, che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 citato.

Quest'ultimo, infatti, semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il collegamento negoziale in ragione del loro "intrinseca portata" e cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale.

La Cassazione ha inoltre stabilito che, ove venga ravvisato un collegamento negoziale – come nel caso di specie, tra il conferimento di immobile gravato da passività, con accollo dei debiti alla conferitaria, e la cessione di quote sociali dei conferenti – il termine iniziale di decadenza del potere accertativo ex art. 76 del DPR 131/1986 di tre anni, stante l'unitarietà della causa e tenendo conto di tutti gli atti collegati, trattandosi di comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, inizia a decorrere quando si verifica l'effetto giuridico finale e, quindi, nel caso di specie, dalla data di registrazione dell'atto di cessione delle quote sociali.

**Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza – Norme relative all'abuso di diritto – Applicabilità.**

Cass., sez. trib. 26 gennaio 2018, n. 2007, ne Il fisco 7/2018, pag. 676.

La modifica del 2018 dell'art. 20 del DPR 131/1986 – per cui l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extratestuali* e dagli atti ad esso collegati – non ha effetto interpretativo e, quindi, retroattivo, poiché essa introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria può sempre dimostrare la sussistenza dell'abuso del diritto previsto dall'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000. Pertanto, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20 del DPR n. 131/1986.

**Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza.**

Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4590, ne Il fisco 11/2018, pag. 1097.

La modifica del 2018 dell'art. 20 del DPR n. 131/1986 – per cui l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extratestuali* e dagli atti ad esso collegati – non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione del ridetto art. 20.

**Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco modificato dal 2018 – Retroattività della modifica legislativa – Insussistenza.**

Cass., sez. trib. 23 febbraio 2018, n. 4407, ne Il fisco 11/2018, pag. 1086.

La modifica dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 205/2017 – per cui l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extratestuali* e dagli atti ad esso collegati – non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione del ridetto art. 20.

## Commissioni tributarie di merito

### **Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Potere di riqualificazione del Fisco fino al 2017 – Rilevanza degli effetti economici degli atti sottoposti a registrazione – Esclusione – Riqualificazione sulla base degli effetti giuridici – Legittimità.**

Comm. trib. prov. di Milano, sez. XV 12 febbraio 2018, n. 571, ne Il fisco 9/2018, pag. 889.

In materia di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria, sulla base del dettato normativo in vigore fino al 2017, ha il potere di non accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti nell'atto sottoposto a registrazione, ma non può comunque travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici, così giungendo alla equiparazione di situazione che, seppure non difformi dal punto di vista economico, sono sicuramente diverse sotto il profilo giuridico.

### **Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di partecipazioni – Riqualificabilità in cessione di azienda – Modifiche all'art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva.**

Comm. trib. prov. di Milano, 27 marzo 2018, n. 1358/6/18, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Non può essere riqualificata in cessione di azienda, sulla base dell'art. 20 DPR 131/86, la cessione totalitaria di quote sociali. L'art. 20 DPR 131/86, nella sua nuova formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ha escluso la possibilità di interpretare gli atti portati alla registrazione sulla base di elementi ad esso estranei.

## **TRUST**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

### ***Trust* – Atto di dotazione del *trust* – Transitorietà del trasferimento – Immediati effetti traslativi – Esclusione – Momentanea intestazione dei beni al *trustee* fino allo scioglimento del *trust* – Configurabilità.**

Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 975, in GT – Riv. giur. Trib. 2/2018, pag. 126.

L'atto di dotazione del *trust* è indefettibilmente caratterizzato dalla transitorietà del trasferimento che esso dispone, con la conseguenza che tale atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, quando si ha l'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario: il disponente non intende arricchire il *trustee*, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del *trust*, per cui l'intestazione dei beni al *trustee* deve ritenersi, fino allo scioglimento del *trust*, solo momentanea.

## Commissioni tributarie di merito

**Trust – Trust autodichiarato – Dividendi distribuiti al disponente/beneficiario – Tassazione.**  
Comm. trib. reg. di Milano, 25 gennaio 2017, n. 160.

I dividendi distribuiti da una SPA al *trustee* di un *trust* autodichiarato e da quest'ultimo a sua volta distribuiti al disponente – beneficiario sono soggetti alla tassazione IRPEF in capo allo stesso disponente-beneficiario, in quanto trattasi di redditi derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, tra i quali va ricompreso il *trust* istituito per la gestione di partecipazioni sociali, e ciò a prescindere dalla verifica sull'effettività del *trust*.

## VARIE

### Dottrina

**“La web tax italiana e la tassazione dei servizi digitali”**, di D. AVOLIO e D. PEZZELL, ne Il fisco 6/2018, pag. 525.

Il legislatore italiano, in occasione della Legge di bilancio 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento una *web tax* per la tassazione della *digital economy*, dopo il fallimento della c.d. *web tax* transitoria, che richiede una sorta di “emersione volontaria”, con “effetti premiali” ai fini sanzionatori, della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti. La previsione della Legge di bilancio 2018, che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, si sostanzia invece nell'istituzione di un'imposta del 3% sul valore di alcune transazioni digitali B2B, in linea con quanto richiesto in ambito internazionale. Gli AA., dopo avere analizzato i regimi fiscali della *digital economy* adottati in altri Paesi (UK e India) con i quali si tassano le transazioni digitali disancorandole dalla significativa presenza fisica del prestatore del servizio nello Stato in cui servizio è prestato, esaminano la norma italiana contenuta nella Legge di bilancio (art.1, comma 1011). Come accennato, la disposizione italiana si applica solo B2B, restando quindi escluse dall'ambito di applicazione le transazioni digitali rese nei confronti dei “privati” (B2C). Dal lato del prestatore, viceversa, la norma fa riferimento al soggetto “residente o non residente”, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni digitali superiori a 3.000 unità. Su queste basi, la norma trova applicazione anche nei confronti dei soggetti residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, purché pongano in essere transazioni digitali superiori alla soglia prevista dal legislatore. La “territorialità” del tributo sarebbe, quindi, individuata in funzione del committente del servizio e non del prestatore dello stesso, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. Gli AA. riportano le criticità della norma rilevate dall'Ufficio parlamentare di bilancio (comunicato stampa del 29 dicembre 2017) in relazione alla applicabilità della stessa alle società residenti duplicando per certi versi l'IVA, in aggiunta alla ordinaria tassazione diretta. Tuttavia, il livello relativamente contenuto dell'aliquota di imposta sembra costituire un compromesso tra la necessità di contrastare l'elusione fiscale e l'intento di non penalizzare eccessivamente le imprese residenti. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della *web tax*, questa troverà applicazione sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'individuazione di tali prestazioni di servizi è demandata ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018. Il comma 1012 dell'art. 1 della Legge di bilancio specifica, comunque, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. La formulazione così ampia potrebbe far ricadere nell'ambito di applicazione della *web tax* servizi resi con reti di trasmissione elettronica (tipo operazioni finanziarie e servizi di telefonia) che non hanno nulla a che

vedere con la *web tax*. Per quanto concerne la soglia minima di 3.000 unità di transazioni che fa scattare l'applicazione dell'imposta, gli AA. trovano che tale parametro, volto ad escludere dall'imposta i soggetti che presentano rischi limitati (*i.e.* soggetti che prestano servizi in maniera occasionale), rischierebbe invero di essere poco efficace dal momento che, in assenza di un parametro di "rilevanza economica", potrebbe assoggettare ad imposta prestatori che effettuano molte operazioni di scarsa entità e, viceversa, esentare coloro che, pur a fronte di un numero contenuto di prestazioni in valore assoluto, percepiscono somme ingenti. (CLP)

## Dottrina

ALBANO F., VERGATI A., “Riallineamento delle partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 10</b>
AQUILANTI F., “La stabile organizzazione in Italia “entra” nel gruppo IVA” <b>(IVA)</b>	<b>“ 24</b>
ASCOLI G., PELLECCIA M., “Utili provenienti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: ristabilita l’equità” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 7</b>
AVOLIO D., PEZZEL D., “La web tax italiana e la tassazione dei servizi digitali” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 32</b>
CAPILUPI S., “Gli aspetti operativi dei PIR chiariti dall’Agenzia delle entrate e le problematiche ancora aperte” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
CARINCI A., “L’efficacia temporale del nuovo art. 20 T.U.R.” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 27</b>
COMMITTERI G.M., “Strumenti finanziari e ricavi da contratti con clienti: i decreti di coordinamento fiscale per i soggetti <i>IAS Adopter</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 14</b>
DAMIANI M., “L’art. 20 T.U.R., rimosso un feticcio e recuperato l’antidoto antiabuso” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 28</b>
DELLA VALLE E., “Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’”isolata” cessione totalitaria di partecipazioni: molto rumore per nulla” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 28</b>
DE MAURO A., “La fiscalità degli strumenti di <i>equity</i> è “trasversale”” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
ESCALAR G., “Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’indebita riqualficazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni d’azienda” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 28</b>
FICOLA S., SANTACROCE B., “Gruppo IVA: più soggetti, un unico soggetto passivo IVA” <b>(IVA)</b>	<b>“ 25</b>
FORT G., “Il regime della <i>exit tax</i> si applica ai conferimenti di stabile organizzazione estera” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
FURIAN S., GALLIO F., “Alcuni spunti di riflessione in merito alla problematica dell’esterovestizione” <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
GARCEA A., “Il decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell’IFRS 9” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 16</b>
MATTIA S., “Legge di bilancio 2018: la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/1986” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 29</b>
MIELE L., “Utili da partecipazione al restyling con qualche criticità” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 8</b>

MORABITO D., STANCATI G., “Il gruppo IVA: luci e ombre in attesa del Decreto attuativo” <b>(IVA)</b>	<b>Pag. 25</b>
PETRUCCI F., “Estensibilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 21</b>
RUSSO V., “L’ <i>endorsement</i> dell’IFRS 9: conseguenze sulla PEX e riclassificazione” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 18</b>
SANNA S., “Nuovo regime fiscale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 8</b>
TRONCONI A., ATTARDI C., “Interessi passivi: l’eccedenza di risultato operativo lordo in caso di fusione” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 20</b>
VALACCA R., “Il regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell’articolo 109 del TUIR” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
VALENTE P., “Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 4</b>

#### **Prassi Amministrativa**

Circ. Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 22</b>
Ris. Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, n. 26/E <b>(IVA)</b>	<b>“ 26</b>
Prov. Agenzia delle entrate 24 aprile 2018 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>

#### **Giurisprudenza**

##### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, 21 marzo 2018, causa n. C-533/16 <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
--	-------------

##### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 18 ottobre 2017, n. 24547 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 21</b>
Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 975 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
Cass., sez. trib. 17 gennaio 2018, n. 1011 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 29</b>
Cass., sez. trib. 26 gennaio 2018, n. 2007 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 30</b>

Cass., sez. trib. 30 gennaio 2018, n. 2223 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>Pag. 5</b>
Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3518 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 21</b>
Cass., sez. trib. 15 febbraio 2018, n. 3775 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	<b>“ 6</b>
Cass., sez. trib. 23 febbraio 2018, n. 4407 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 30</b>
Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4590 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 30</b>
Cass., sez. trib. 28 febbraio 2018, n. 4614 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
Cass., sez. trib. 6 marzo 2018, n. 5203 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
Cass., SS.UU. 20 marzo 2018, n. 6928 <b>(FONDI PENSIONE)</b>	<b>“ 9</b>
Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9673 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Cass., sez. trib. 19 aprile 2018, n. 9719 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
Cass., sez. trib. 24 aprile 2018, n. 9993 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. trib. reg. di Trieste, 19 ottobre 2017, n. 192/3/17 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“ 6</b>
Comm. trib. reg. di Milano, 25 gennaio 2017, n. 160 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 32</b>
Comm. trib. reg. di Milano, 9 febbraio 2018, n. 532/9/18 <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
Comm. trib. prov. di Milano, sez. XV 12 febbraio 2018, n. 571 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 31</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 27 marzo 2018, n. 1358/6/18 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 31</b>